

L.

TORNATA DELL'11 GIUGNO 1874

Presidenza TORRE ARSA.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla tassa sui redditi di ricchezza mobile — Approvazione degli articoli dal 2 al 10 — Domande del Senatore Tabarrini, sull'art. 11 cui rispondono il Relatore, Senatore Pallieri, ed il Ministro delle Finanze — Repliche del Relatore, e del Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Sineo, cui risponde il Relatore — Parole del Senatore Cambray-Digny, del Relatore, del Senatore Sineo, del Ministro delle Finanze e del Senatore Tabarrini — Approvazione degli articoli 11 e 12, ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge relativo alla Cassa militare — Dichiarazione ed ordine del giorno del Senatore Valfrè Relatore, cui risponde il Ministro della Guerra — Riserve del Senatore Menabrea — Dichiarazioni del Ministro della Guerra — Replica del Senatore Menabrea — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli dall'1 al 7 — Avvertenze del Senatore Trombetta, sull'articolo 8, cui risponde il Ministro — Approvazione dell'art. 8, e dei successivi articoli fino al 17, ultimo del progetto — Approvazione per articoli, dei progetti di legge: 1. per Modificazioni alla legge 28 luglio 1861, N. 132, sui pesi e misure; 2. per una Convenzione postale addizionale colla Francia; 3. Maggiore spesa occorrente al compimento della ferrovia Asciano-Grosseto, al servizio di obbligazioni ed al pagamento d'imposta di ricchezza mobile; 4. Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1873 — Votazione dei sei progetti dianzi discussi — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. Autorizzazione della spesa di lire 210,000 occorrente per gli adattamenti alle due case, in Pera e Therapia ad uso di residenza della Legazione Italiana in Costantinopoli; 2. Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento e di riordinamento della piazza del Municipio in Napoli, con contributo dei proprietari di case che si avvantaggiano di tale opera; 3. Norme circa la contabilità del fondo per il culto; 4. Approvazione di una convenzione per la concessione di due tratti di strada ferrata dalla Tremezzina a Porlezza e da Luino a Fornasette — Discussione del Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno 1874 — Raccomandazioni, del Senatore Martinengo, sul capitolo 1. Tasse sui fondi rustici, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dei totali parziali e generali del Bilancio dell'entrata e della spesa e dei Bilanci di Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i

Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Marina e della Guerra.

Il Senatore, Segretario, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Seguito della discussione sul progetto di legge per disposizioni relative alla tassa sui redditi di ricchezza mobile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per disposizioni relative alla tassa sui redditi di ricchezza mobile.

Fu già votato l'art. 1, e ora viene in discussione l'art. 2.

Prego i signori componenti la Commissione permanente di Finanza a prendere il loro posto.

Leggo l'articolo 2:

Art. 2.

Alle Società in accomandita semplice, ed a quelle in nome collettivo, è esteso l'obbligo di cui nell'articolo 6 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, N. 3023, limitatamente alla denuncia, oltre i redditi proprii, degli stipendi, pensioni ed assegni che pagano ai loro impiegati, e di pagare direttamente l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'art. 2.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 3.

Gli esercenti di stabilimenti industriali, i commercianti e gli esercenti professioni, arti ed industrie devono denunciare gli stipendi, onorari, od assegni mensili pagati ai loro aiuti, agenti, commessi, e simili, se ragguagliati ad anno raggiungono il minimo imponibile, e sono tenuti a pagare direttamente la relativa imposta, salvo il diritto di rivalersene mediante ritenuta.

(Approvato.)

Art. 4.

Il privilegio stabilito dal N. 1 dell'articolo 1958 del Codice civile è esteso alla riscossione dell'imposta di ricchezza mobile dell'anno in corso e del precedente, dovuta in dipendenza dell'esercizio di commercio, industria, arte o professione, sopra i beni mobili che servono all'esercizio, e sopra le mercanzie che si trovano nel locale addebbito all'esercizio stesso, o nella abitazione del contribuente, quantunque i beni mobili e le mercanzie non siano di proprietà del debitore dell'imposta, salvo che si tratti di oggetti denudati o smarriti, ovvero di depositi provvisori di merci destinate a solo

fine di lavorazione, o di merci in transito munite di regolare bolletta doganale.

(Approvato.)

Art. 5.

La responsabilità solidale del nuovo esercente di un'industria o commercio della quale si parla nell'art. 6 della legge dell'11 agosto 1870, si estende alle imposte dovute da tutti i precedenti esercenti per l'anno in corso e per l'anno anteriore.

Agli effetti dello stesso articolo è presunto cessionario chi nei medesimi locali o in parte di essi esercita lo stesso genere di commercio, o di industria.

(Approvato.)

Art. 6.

La cessazione dei redditi indicati nel primo capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864, N. 1830, per l'esazione del capitale, dovrà sempre essere dimostrata con l'estratto autentico dell'atto pubblico da cui può desumersi la liberazione del debitore, o coll'indicazione della data e dell'ufficio in cui l'atto pubblico o privato fu registrato.

(Approvato.)

Art. 7.

Le autorità giudiziarie dovranno sospendere qualunque provvedimento sopra titoli di redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, e non stati denunciati, e dovranno nelle sentenze, nei decreti e provvedimenti sempre enunciare l'ufficio d'agenzia delle imposte presso cui ne fu fatta la denuncia.

I cancellieri non potranno ricevere documenti od atti riguardanti redditi soggetti a tassa di ricchezza mobile dai quali non risulti la prova della denuncia e dell'adempimento degli obblighi d'imposta della ricchezza mobile, sotto pena di una multa da lire 50 a lire 500.

(Approvato.)

Art. 8.

La facoltà di compilare i ruoli suppletivi per redditi di ricchezza mobile non compresi nei ruoli principali, vale per l'imposta dell'anno in cui l'agente notifica al contribuente l'iscrizione del reddito, e per quello dei due anni precedenti.

L'esazione della finanza per l'iscrizione della imposta relativa agli anni anteriori è prescritta.

L'azione per la sopratassa si prescrive con quella per l'imposta principale.

La notificazione fatta dall'agente in via amministrativa interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni tanto amministrative, che giudiziarie.

(Approvato.)

Art. 9.

La spedizione dei ruoli verrà fatta sulla base di quelli dell'anno precedente con le cancellazioni e diminuzioni ammesse dall'agente, come con i redditi nuovi od aumenti risultanti da dichiarazione o consenso del contribuente, o da decisione delle Commissioni, ovvero dalle iscrizioni o rettificazioni fatte dall'agente, sebbene contestate dal contribuente, quando siano trascorsi 60 giorni da quello in cui il reclamo sarà trasmesso alle Commissioni locali.

La trasmissione dei ricorsi sarà notata in apposito registro della Commissione locale da rendersi ostensibile dietro richiesta del contribuente.

Le decisioni delle Commissioni dovranno notificarsi dall'agente delle imposte al contribuente coi metodi vigenti entro 60 giorni dalla comunicazione fattane all'agente.

(Approvato.)

Art. 10.

L'imposta di ricchezza mobile dovuta dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito per gli interessi dei libretti di deposito e dei conti correnti passivi, sarà commisurata e pagata in via provvisoria sulle risultanze dello accertamento eseguito nei modi ordinari, in ragione degli interessi dell'anno immediatamente anteriore all'epoca della dichiarazione, e sarà liquidata in via definitiva, mediante supplemento o rimborso, sulle risultanze del bilancio e del rendiconto dell'anno a cui si riferisce l'imposta.

(Approvato.)

Art. 11.

Nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile delle Casse di risparmio istituite a scopo di beneficenza, si determina anco l'ammontare dei redditi derivanti da buoni del Tesoro intestati alle Casse e tenuti da esse in portafoglio, o da mutui fatti a Provincie, Comuni,

Opere pie e ad altri enti morali; e l'imposta pagata sopra questi redditi per via di ritenuta o di rivalsa si detrae da quella che la Cassa deve o per conto proprio o per conto dei depositanti.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Il Senatore Borgatti si era assunto l'incarico di chiedere all'Ufficio Centrale alcune spiegazioni sull'applicazione che si farà di questo articolo di legge alle Casse di risparmio; e poichè un leggero incomodo di salute non gli consente d'essere oggi presente a questa seduta, supplisco a lui, e mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione permanente di Finanza sopra alcune questioni.

Quantunque alcune Casse di risparmio siano state istituite unicamente a fine di beneficenza, ed altre sieno veri e propri istituti di credito che hanno per fine di avvantaggiare la condizione economica del povero, pure nè le une nè le altre chiedono privilegi, ma chiedono soltanto un'applicazione equa della legge che consenta loro di poter vivere la vita prospera che hanno fin qui condotto.

Le Casse di risparmio, non fanno speculazioni, anzi la più gran parte di quelle fondate in Italia, non pagano nessun dividendo ai loro azionisti, ragione anche questa che, senza autorizzare eccezioni alla legge, deve, a senso mio, giustificare una più benigna interpretazione.

Ora io mi permetto di domandare alla Commissione, che l'interpretazione di questa legge sulla tassa di ricchezza mobile alle casse di risparmio, sia fatta appunto con questi equitativi riguardi, e mi permetto questa domanda in quanto che per l'esperienza di alcune tassazioni fatte da agenti governativi, mi è parso che la ragione dell'equità e forse anche della giustizia non siano state sempre tenute in conto.

Secondo me, nell'applicazione della tassa di ricchezza mobile alle Casse di risparmio, si debbono tenere questi due criterii. Sulle operazioni che le Casse fanno di rendere fruttiferi i depositi che vengono loro confidati, la tassa di ricchezza mobile si dovrebbe pagare unicamente sulla differenza che passa fra il frutto attivo ed il passivo, perchè questa risultanza è veramente quello che la Cassa di risparmio guadagna colle sue operazioni.

In quanto poi all'impiego che le casse di risparmio fanno su titoli di rendita pubblica, io non vedo come esse debbano avere un trattamento diverso da quello che hanno tutti i privati. A me sembra che le Casse di risparmio debbano essere soggette soltanto alla ritenuta sulla rendita pubblica, nella quale hanno investito alcuni loro capitali, perchè questa è la forma con la quale si paga la tassa di ricchezza mobile su questa specie di rendita. Ogni di più pare a me un'ingiustizia.

Le Casse di risparmio in queste operazioni non fanno opera diversa, a senso mio, da quella che fa ogni altro padre di famiglia, che alla fine di ogni anno, investe i suoi avanzi nei modi che crede più vantaggiosi; e se li investe in rendita pubblica, lo Stato non esige da lui altra tassa oltre la ritenuta sulle cedole di rendita semestrale, che riscuote dal Tesoro.

Così, e non diversamente, sembra a me che debba procedersi per le Casse di risparmio.

Ogni altro calcolo che si faccia, porta di necessità alla duplicazione della tassa. Il dire che le persone sono diverse, che la Cassa impiega i suoi capitali per conto altrui, non mi pare che faccia sostanziale differenza, o che conduca a conseguenze diverse.

Quindi è che io pregherei la Commissione Centrale a volermi spiegare se questo articolo della legge che andiamo esaminando, abbia l'applicazione nei due diversi casi che io mi sono immaginato; giacchè se così è, credo che staremo nei termini della pura giustizia. Se poi fosse diversamente, e se io dovessi vedere prepararsi alle Casse di risparmio un avvenire che contrasterà molto colla prosperità che ebbero finora a grande vantaggio del paese, non avrò almeno il rammarico di non aver tentato di ottenere una dichiarazione autorevole per far determinare una più giusta applicazione della legge.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. L'articolo 64 del Regolamento 25 agosto 1870 per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, segna il modo in cui le Casse di risparmio devono fare la loro denuncia.

A termini di quell'articolo, le Casse di risparmio devono distintamente dichiarare: 1° i redditi propri, giusta la speciale loro cate-

goria; 2° gl'interessi da esse dovuti ai depositanti (categoria A); 3° gli stipendi, le pensioni e gli assegni pagati ai loro impiegati, pensionati ed assegnatari, in somma eccedente lire 400 imponibili (categoria C).

Fra i redditi propri contemplati nel numero 1° del riferito articolo 64, le Casse non devono certamente comprenderne alcuno di quelli che già sieno stati tassati. Sarebbe ingiusto ed assurdo sottoporre replicatamente lo stesso reddito alla stessa imposta, e ciò si dovrebbe ritenere fuor d'ogni dubbio, quand'anche la legge che stabilì l'imposta di ricchezza mobile non avesse all'articolo 8 espressamente dichiarati esenti da tale imposta i redditi già stativi una volta assoggettati. E però le Casse, secondo i veglianti ordinamenti, non debbono denunziare nè gl'interessi dei buoni del Tesoro nè le rendite sul debito pubblico, pei quali redditi pagano l'imposta in via di ritenuta, nè i redditi procedenti da mutui fatti ad enti morali o da obbligazioni ferroviarie o da cartelle fondiarie, pei quali pagano l'imposta in via di rivalsa.

Veggiamo ora, quando venga adottato l'articolo 11 in discussione, quali ne saranno gli effetti.

Quest'articolo non parla che dei redditi derivanti da buoni del Tesoro e da mutui ad enti morali. Nulla per conseguenza viene innovato rispetto alla denuncia ed alla tassazione di tutti gli altri redditi. Io sono quindi lieto di poter rispondere all'onorevole Senatore Tabarrini, secondo il suo desiderio, che le Casse di risparmio non dovranno nè anche in avvenire denunziare gl'impieghi da esse fatti in titoli di rendita pubblica.

L'onorevole Senatore ha detto, ciò che avevo già udito in seno della Commissione, che vi sono degli agenti finanziari i quali pretendono di tassare anche sul ruolo i frutti dei titoli di rendita pubblica. Io lo posso accertare che la Commissione Centrale, cui qualche rara volta si è fatto reclamo in tale proposito, ha sempre secondate le istanze dei contribuenti, e credo poter aggiungere che nel senso stesso furono date istruzioni dalla Direzione generale delle imposte dirette.

Per soddisfare pienamente alle domande dell'onorevole preopinante, mi resta a spiegare in quale conformità si debba, pel disposto dal-

l'articolo 11, procedere alla liquidazione della tassa in riguardo alle Casse in discorso.

Nella prima parte della denuncia, ossia in quella che concerne i redditi propri, le Casse dovranno dichiarare, come pel passato, quei loro redditi pei quali già non paghino altrimenti l'imposta. Si dovrà, inoltre, giusta l'articolo 11, nell'accertamento dei loro redditi determinare l'ammontare di quelli derivanti da buoni del Tesoro o da mutui ad enti morali. I redditi di categoria B, dopo fatto da essi il defalco delle spese inerenti alla produzione, saranno ridotti a sei ottavi, poscia addizionati con quelli di categoria A; dalla somma risultante si sottrarranno gl'interessi dovuti ai depositanti, e si applicherà al resto l'aliquota dell'imposta. Quanto alla seconda ed alla terza parte della denuncia, relative, l'una ai depositanti, l'altra agli impiegati, l'articolo 11 non recando modificazione di sorta, si opererà come al presente. Infine, e qui sta l'essenziale innovazione che vien fatta da quest'articolo, l'imposta pagata dalla Cassa di risparmio per buoni del Tesoro e per mutui ad enti morali si detraerà da quella ch'essa deve per conto proprio e per conto dei depositanti.

Tali sono gli schiarimenti che, a nome della Commissione, posso dare all'onorevole Senatore Tabarrini.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Io ringrazio l'onorevole Relatore della Commissione della sua risposta, la quale non poteva essere nè più soddisfacente, nè più compita.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi duole di non vedere al suo posto l'onorevole Senatore Borgatti giacchè egli stesso mi aveva annunziato di volermi fare una domanda a questo riguardo, aggiungendo altresì che avrebbe amato di essere assicurato, che quando si dovesse fare qualche altra riforma sulla tassa di ricchezza mobile si tornerà a studiare l'argomento.

Io non ho difficoltà di dargli questa assicurazione, osservando ad un tempo, che per me la questione presente è semplicissima. L'Amministrazione ha fatto una scheda che ha creduto di dover applicare alle Casse di risparmio e che per essa è la scheda normale. Questa scheda è

è stata molto contestata, ha dato luogo anche a discrepanze, a giudizi. Ora, che cosa fa la legge attuale a queste discrepanze?

La legge dice in sostanza: io dichiaro giusta la scheda, salvo a detrarre dalla tasse delle Casse di risparmio tutte quelle somme che avranno pagate come tassa per ritenuta nei buoni del Tesoro, e per rivalsa nei mutui fatti alle provincie, ai comuni, ad opere pie e ad altri enti morali. Questo è il vantaggio che la legge attuale porta alle Casse di risparmio. In tutto il resto sanziona e definitivamente conferma la scheda dell'Amministrazione.

Senatore PALLIERI, *Relat.* Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALLIERI, *Relatore.* Mi rincresce di non poter concorrere nell'avviso espresso dall'onorevole Presidente del Consiglio, che con quest'articolo 11 si sanziona la scheda dell'Amministrazione delle Finanze. Io reputo che rimangano tali e quali tutte le controversie d'ogni sorta pendenti dinanzi alle Commissioni amministrative e ai Tribunali; nè scorgo nell'articolo 11 parola da cui si possa trarre argomento in senso dell'opinione del signor Ministro delle Finanze. Per me, quest'articolo stabilisce unicamente che nell'accertamento si determina anche il montare dei redditi procedenti da buoni del Tesoro o da mutui ad enti morali, e che la tassa relativa a questi redditi si detrae da quella che la Cassa deve per conto proprio e per conto dei depositanti; nè io credo che ciò possa avere influenza sovra questioni pendenti relativamente al passato.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Quando il Governo si è indotto a introdurre in questo progetto di legge le disposizioni relative alle Casse di risparmio, credette di eliminar ogni questione colle Casse stesse. A me pare che siamo nella giusta via, e che, con questa concessione, da ora innanzi non vi saranno più contestazioni di sorta tra il Governo e le Casse di risparmio.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Dobbiamo essere grati al signor Ministro dell'iniziativa da lui presa a favore delle Casse di risparmio; ma vorrei che fossero ugualmente troncate tutte le questioni che concernono questi istituti, alle quali accennò

l'onorevole Relatore, il quale pare più rigoroso del signor Ministro, nel voler che si proseguano certe discussioni che potrebbero essere risolte a vantaggio delle finanze, ed a danno di questi istituti.

Vorrei che siffatte questioni fossero tolte di mezzo, se non direttamente con la legge attuale, almeno per effetto delle lusinghiere dichiarazioni fatte ieri dagli onorevoli Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia, i quali hanno potuto scorgere quanto esse fossero premurosamente accolte in quest'aula.

Il perno delle riforme finanziarie annunziate dai Ministri debbe consistere nella sincera osservanza dell'art. 25 dello Statuto, secondo il quale i *regnicoli* debbono contribuire indistintamente, *nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato*.

Si capisce che nella condizione attuale delle finanze non si possa far molto per la beneficenza; ma che si mettano imposte sopra la beneficenza, mi pare veramente che sia cosa troppo contraria al principio statutario che debbe reggere la nostra legislazione. Le opere di beneficenza non sono che un soccorso a quelli che *non hanno*; non sono *averi* sui quali si debbano le Finanze fondare per ritrarne dei proventi.

Io spero dunque che, nei concetti degli onorevoli Ministri, che vogliono preoccuparsi seriamente di darci una riforma del nostro sistema finanziario, sarà spenta la sorgente di tutte quelle liti, che l'onorevole Relatore, con rigorosa ragione, fintanto che la legge c'è, vuole che sussistano.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Mi duole che l'onorevole Senatore Sineo non abbia compreso quello che è stato detto dal signor Ministro e da me.

Io sono ben lontano dall'essere *più rigoroso* del signor Ministro; è precisamente l'opposto. Egli in fatti risguarda l'articolo 11 come quello che pone termine a tutte le liti vertenti fra l'Amministrazione finanziaria e le Casse di risparmio, con definirle tutte in senso favorevole alla Finanza, laddove io avviso che la disposizione di quest'articolo concerne unicamente buoni del Tesoro ed i mutui fatti ad enti morali.

Soggaungo ancora ch'essa non può aver effetto che per l'avvenire, e lascia impregiudi-

cate tutte le questioni che si trovano sottoposte alle Commissioni ed ai Tribunali. Vede adunque l'onorevole Senatore Sineo che l'opinione da me espressa è tutta nell'interesse delle Casse di risparmio.

L'onorevole Senatore ha poi fatto varie osservazioni intorno alle quali nulla io potrei dire come Relatore, mentre, dacchè il signor Ministro ebbe dichiarato di voler quanto prima presentare un progetto di legge per riordinamento e per la revisione generale dell'imposta di ricchezza mobile, la Commissione si è naturalmente ristretta all'esame dei dodici articoli onde si compone il presente progetto di legge.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non voglio abusare della pazienza del Senato, ma credo interessante di ripetere qui una osservazione che mi presi la libertà di fare nel seno della Commissione di Finanza a questo proposito. L'osservazione mia è questa: io non ho presenti le forme della scheda che la Finanza rimette a questi istituti, ma per me non v'ha dubbio che tutti quegli impieghi per i quali si paga la ricchezza mobile in via di ritenuta non debbono poi pagare ed essere imputati tra i redditi sui quali si impone la tassa di ricchezza mobile a carico dell'istituto medesimo.

Per me questo è un principio fondamentale della legge, altrimenti la ritenuta non sarebbe un modo di pagare l'imposta, oppure essendo un modo di pagare l'imposta, l'imposta si pagherebbe due volte.

Quindi, per parte mia, credo che su questo punto sul quale, ripeto, vi fu questione tra le Casse di risparmio e le agenzie, non vi possa essere dubbio.

Senatore PALLIERI, *Relatore*. Il Relatore ha risposto appunto in questo senso.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Disgraziatamente io mi trovava fuori dell'aula e non potei sentire queste spiegazioni. Del resto, fatta questa dichiarazione, che credo non possa trovar ostacoli nell'onorevole signor Ministro delle Finanze e molto meno poi nella Commissione superiore per la ricchezza mobile, dichiaro altresì che accetto interamente l'articolo 11 quale è proposto.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Assetto le dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore, le quali non discorrono per nulla dal senso in cui ho intese le precedenti sue parole, e riconosco che la Commissione aveva il diritto di non andare oltre il tema che le era proposto. Ma il Senato ha sicuramente diritto, in occasione di una discussione come questa, quando i signori Ministri vengono a fare delle dichiarazioni che sono da accettarsi con premura, il Senato, dico, ha diritto di dare qualche impulso ai Ministri, e specialmente di richiamarli ad un principio che pur troppo da 14 anni, quantunque scritto nello Statuto, è di continuo, non dirò violato, ma per lo meno trascurato assai.

Tutt' imposta che sia contraria al principio proclamato dallo Statuto, è un' imposta incostituzionale. Capisco che non si possono d' un tratto abolire tutte le imposte contrarie allo Statuto; ma spero che i signori Ministri, nelle riforme che ci promisero, andranno richiamando il sistema finanziario a quel principio incancellabile.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io volevo solo richiamare l' attenzione sull' articolo 11 dove è stabilito che l' imposta pagata sopra i buoni del Tesoro, o sui mutui fatti agli enti morali si detrae da quella che la Cassa deve o per conto proprio o per conto dei depositanti. Basta tener conto di questa dichiarazione per comprendere tutta la portata del vantaggio che si è fatto alle Casse di risparmio.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Qualunque sia lo svolgimento che ha preso la discussione su questo importante argomento, io ritorno alle dichiarazioni che ho ricevuto con tanta cortesia dalla Commissione; ne prendo atto e spero che questa sarà la regola che verrà data agli agenti delle tasse per commisurare l' imposta di ricchezza mobile alle Casse di risparmio.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ciò è quanto si fa anche attualmente.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, rileggo l' articolo 11 per metterlo ai voti.

Art. 11.

Nell' accertamento dei redditi di ricchezza mobile delle Casse di risparmio istituite a scopo

di beneficenza, si determina anco l' ammontare dei redditi derivanti da buoni del Tesoro intestati alle Casse e tenuti da esse in portafoglio, o da mutui fatti a provincie, comuni, opere pie e ad altri enti morali, e l' imposta pagata sopra questi redditi per via di ritenuta o di rivalsa si detrae da quella che la Cassa deve o per conto proprio o per conto dei depositanti.

(Approvato.)

Art. 12.

È data facoltà al Governo del Re di concedere alle Casse di risparmio il pagamento a rate e senza interessi, delle imposte arretrate di ricchezza mobile.

(Approvato.)

La legge sarà votata a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge sulla Cassa militare.

(V. Atti del Senato, N. 72.)

PRESIDENTE. Secondo l' ordine del giorno viene ora in discussione il progetto di legge sulla Cassa militare.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore VALFRÈ, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VALFRÈ, *Relatore*. Ricorderete, onorevoli Senatori, che in una seduta del 1872, precisamente del 6 maggio, in occasione della discussione e votazione della legge, colla quale vennero distratti 12 milioni dalla Cassa militare per sovvenire a diversi altri servizi militari, fu proposto ed accettato un ordine del giorno a cui si allude nella Relazione. Quest' ordine del giorno del 6 maggio 1872 diceva:

« Il Senato, riservando i diritti spettanti alla Cassa militare affinché sieno debitamente tutelati gl' interessi affidati alla medesima, passa alla discussione degli articoli della legge. »

L' Ufficio Centrale nel proporre il progetto di legge attuale ai vostri suffragi, crede convenga che questa tal riserva, di cui nel citato ordine del giorno, venga dichiarata dall' onorevole Ministro della Guerra, siccome tuttora

in vigore, essendochè la Cassa militare è come l'eredità dell'antica Cassa.

Questo ho creduto di dover aggiungere a maggiore spiegazione della Relazione.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Fino da quando si discusse la legge che autorizzava il Governo a prelevare 12 milioni dal fondo disponibile della Cassa militare per applicarli ad altri servizi militari, io dichiarai di accettare l'ordine del giorno cui accennava l'onorevole Relatore, come l'acetto anche oggi, affine di riservare alla Cassa militare tutti i suoi diritti; ma la differenza sta in ciò che il Ministero non crede che la Cassa militare abbia verun diritto di ripetere il rimborso di quei 12 milioni; e ne spiegherò brevemente anche oggi i motivi.

La legge del 1866 ha dato alla Cassa militare diritti e doveri; aveva il diritto d'incassare e amministrare tutte le somme che pagavano coloro che volevano affrancarsi dal servizio militare, le quali somme, stabilite per Decreto Reale, erano in generale di L. 3200 per ciascun affrancato. Essa aveva però il dovere di pagare il premio di riassoldamento ai sott'ufficiali, carabinieri ed altri militari che terminato il loro servizio di obbligo erano ammessi a continuare a servire sotto le armi per una nuova ferma, per riempire i vuoti degli affrancati.

Or l'articolo 17 della stessa legge dispone che nel termine di ogni quinquennio si debba raggiungere nei limiti di un decimo il pareggio tra il numero degli affrancati e quello dei riassoldati: e questo limite di un decimo fu lasciato perchè sarebbe stato praticamente impossibile lo avere un pareggio perfetto.

Ma che cosa avvenne nei primi sei anni?

La Cassa militare incassò le tasse di affrancamento pagate di 13 mila giovani, in ragione di 3200 lire, per ciascuno; mentre non ebbe a pagare il premio che ad 8 mila riassoldati; quindi una differenza di 5 mila.

La legge non fu dunque interamente osservata; quest'inosservanza non va accagionata all'Amministrazione della Cassa militare, ma a circostanze di forza maggiore; comunque sia però non si può negare che la legge non sia stata osservata.

Ciò stante il Ministero considerò che se la Cassa militare non avea colpa di aver introi-

tati oltre 12 milioni in più di ciò che avrebbe dovuto legalmente, sarebbe però stato ingiusto che la si fosse lasciata liberamente usufruire di questa somma indebitamente percepita; e deliberò di presentare un progetto di legge per poter impiegare questi dodici milioni ad altri scopi militari. Epperò questo storno di fondi non fu fatto di moto proprio del Ministero; ma in forza di apposita legge che egli reputò dovere di giustizia il proporre al Parlamento.

Queste considerazioni furono esposte discutendo il progetto di legge dei 12 milioni, e lo ripeto oggi pur accettando l'ordine del giorno che si vuol riprodurre e che già allora fu accettato dal Ministero.

Se la Cassa militare ha dei diritti non è certo il Ministero che si opporrà a che si facciano valere: ma dal canto suo, lo ripeto, il Ministero non trova questi diritti. La legge che tolse alla Cassa i 12 milioni, lo ripeto ancora, non solo fu giusta, ma era indispensabile per riparare ad una violazione di legge.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Dal momento che il Ministero accetta l'ordine del giorno che fu già proposto nel 1872, e che è nuovamente proposto dal Relatore della Commissione, non credo che sia il caso d'insistere sulla questione. Solamente mi permetterò di dire che io non posso accogliere le spiegazioni colle quali il signor Ministro crede avere dimostrato che la Cassa era veramente debitrice allo Stato di questi 12 milioni. Molte sono le obiezioni che si possono fare contro la sua argomentazione; se fu commesso errore per parte del Ministero, quando trascurò di provvedere alle surrogazioni, non credo che si debba far subire alla Cassa la conseguenza del suo errore. La Cassa è un ente morale che aveva degli obblighi, ma aveva anche dei diritti, e siccome vi era pure la parte aleatoria nelle sue operazioni imperocchè le somme da essa percepite potevano per avventura non bastare ai suoi impegni, era dall'altra parte giusto che dedita si avvantaggiasse di quei proventi che circostanze eccezionali potevano procurarle.

Questo guadagno era sua proprietà constatata dalla legge che aveva dichiarata la Cassa militare *ente morale*, ma ripeto non voglio en-

trare in questa discussione, soltanto faccio le più ampie riserve sopra le ragioni esposte dall'onorevole signor Ministro, ragioni che io non accetto completamente.

D'altronde, siccome la ragione del più forte è sempre quella che predomina, resta in conseguenza inutile di nulla più dire in proposito.

Mi permetterò soltanto di esprimere all'onorevole signor Ministro della Guerra il rincrescimento per una ommissione fatta nella presente legge. La prima legge sulla Cassa militare portava che la Cassa militare era creata a beneficio dell'Esercito.

Ora questa frase: *a beneficio dell'Esercito* era una frase molto importante, in quanto che voleva indicare che la Cassa militare era non solamente destinata a somministrare pensioni ai militari, ma anche a far fronte a quelle tali eventualità straordinarie per le quali non vi erano fondi nel Bilancio della Guerra. E come ben sa l'onorevole signor Ministro, il suo Bilancio è forse il più povero (quantunque sembri il più grasso), relativamente al personale.

Fra gli altri casi in cui la Cassa potrebbe sovvenire, mi limito a citare que' casi lamentevoli che accadono spesso ed ai quali giustizia vorrebbe che si provvedesse.

Quando un povero soldato è messo in riforma per malattia incontrata per ragione di servizio, esso è rimandato a casa miserabile, senza niente. È venuto all'esercito pieno di vigore e di salute, e ritorna al domestico focolare, impotente per il lavoro e inetto a guadagnarsi il pane.

Ora, era appunto a questi casi, che assai spesso si presentano, che potrebbe anche sovvenire la Cassa militare, imperocchè i fondi stanziati nel bilancio sono troppo scarsi. Ma essendo tolte nella legge quelle parole: *a beneficio dell'Esercito*, a cui deve provvedere la Cassa militare, parmi che quell'istituzione che era così larga, così vantaggiosa per l'Esercito, sia ristretta in limiti un po' troppo angusti, poichè si limita a provvedere al riassoldamento di coloro che vogliono continuare il servizio col grado di caporale o sott'ufficiale.

Dico che mi rincresce che queste parole siano state cancellate dalla nuova legge, e sarei lieto se l'onorevole signor Ministro volesse dichiarare che l'interpretazione che egli dà alla legge attuale, non è meno larga che per la prima.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. In quanto alla prima parte delle osservazioni fatte dall'onorevole Menabrea, io non posso oppormi, benchè mi sembri incontestabile il diritto, anzi il dovere che il Governo aveva di togliere alla Cassa militare i 12 milioni indebitamente percepiti.

D'altronde, come già dissi, questi 12 milioni non furono prelevati a beneplacito del Governo, ma in seguito ad una legge approvata dai due rami del Parlamento.

In quanto all'altra questione sollevata pure dall'onorevole Menabrea sull'impiego dei fondi disponibili della Cassa militare da potersi impiegare a beneficio dell'esercito, ho ora domandato, per poter parlare più esattamente, il testo della legge del 1866, per poter dar lettura dell'articolo che tratta di quest'argomento. E l'onorevole Menabrea vedrà che il testo della legge non corrisponde precisamente all'opinione sua, perocchè mi pare dica: *i proventi della Cassa vanno consacrati a vantaggio dell'esercito, ma giusta il prescritto della legge.*

E la legge fu sempre interpretata ed applicata in questo senso restrittivo. Se a quest'articolo della legge si potesse dare l'interpretazione accennata dall'onorevole Menabrea, ciò sarebbe certamente fatto dal 1866 al 1871, nel quale periodo di tempo la Cassa si trovò in condizioni stranamente favorevoli; e ciò per due motivi. Il primo, quello che ho accennato, che cioè quelli che pagavano furono in numero molto superiore di quelli che vennero pagati dalla Cassa; il secondo motivo, si è quello che tutti sanno, che cioè dal 1866 al 1870 l'impiego del danaro fu enormemente vantaggioso, per cui la Cassa poté impiegare quasi tutti i suoi fondi in cartelle del Debito Pubblico pagando L. 45 o 50 la rendita di L. 5.

Malgrado che la Cassa militare si trovasse in queste condizioni straordinariamente favorevoli non si credette mai nè dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa, nè dalla Commissione di Sorveglianza Parlamentare di autorizzare la Cassa a distogliere neppur una lira per impiegarla in opere di beneficenza, cioè in sussidi a militari congedati, o comunque bisognosi. A ciò in vero è altrimenti provveduto; il Ministro della Guerra ha sul suo bilancio una somma (Capitolo *Casuali*), parte della quale è

per lo appunto destinata a consimili opere di beneficenza.

E poichè mi viene recato il volume della Raccolta delle leggi, ecco come si esprime l'articolo della legge poco fa accennata. È l'articolo 4. « I proventi della Cassa militare sono rivolti ad esclusivo vantaggio dell'esercito, secondo le disposizioni della presente legge. » E siccome, la presente legge non comprende i sussidi, quindi vede che è previsto precisamente il caso nel quale si deve impiegare questi fondi.

La legge fu sempre interpretata in questo modo, e quindi il Ministero non potrebbe darle una estensione maggiore.

Senatore MENABREA. Non insisterò su questo argomento, però credo di poter asserire all'onorevole Ministro della Guerra che la legge da lui citata fu, almeno in Senato, interpretata altra volta in senso alquanto diverso da quello da lui accennato. Ho voluto soltanto richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sull'argomento e sulle varie discussioni che intorno al medesimo ebbero luogo, affinché rimangano fermi i principii stabiliti nell'ordine del giorno che fu in addietro approvato, e che fu nuovamente accolto dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale e si passerà a quella degli articoli.

Si legge l'articolo 1 :

CAPO I.

Della rafferma con premio.

Art. 1.

La rafferma con premio è di anni 3.

Non vi possono aspirare che i militari di truppa, con ferma di 8 anni, i quali non abbiano oltrepassata l'età di anni 36 (di 40 se appartengono all'arma dei carabinieri reali); e che soddisfacciano a quelle altre condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione, che saranno determinate per Regio Decreto.

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Purchè si mantengano nelle condizioni di età, condotta ed istruzione, di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:

a) Sino a quattro successive rafferme con premio, i sotto-ufficiali dei carabinieri reali ;

b) A tre successive rafferme con premio, i sott'ufficiali di tutte le altre armi, eccettuati i veterani e invalidi ;

c) A due rafferme con premio, i carabinieri reali (non sotto-ufficiali), i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, e i maniscalchi ;

d) Ad una sola rafferma con premio, tutti gli altri caporali indistintamente ed i soldati musicanti, trombettieri e sellai.

(Approvato.)

Art. 3.

La decorrenza della rafferma con premio, comincia dopo l'effettivo compimento degli 8 anni di servizio sotto le armi.

Dal tempo stesso decorre pure il premio inerente alla rafferma: è fatta tuttavia facoltà al Ministro della Guerra di anticiparne il godimento, facendolo incominciare dopo soli 6 anni passati sotto le armi, quando i mezzi della Cassa militare lo consentano e sempre che fin da quel momento il militare si obblighi ad una rafferma di 3 anni da percorrersi sotto le armi una volta ultimata la sua ferma d'obbligo.

(Approvato.)

Art. 4.

Il premio di ogni rafferma è di lire 150 annue.

Finchè rimane sotto le armi, sempre però appartenendo alla truppa, il militare rafferma godrà di altrettanti di questi premi quante sono le rafferme contratte.

I premi di rafferma sono pagati dalla Cassa militare.

(Approvato.)

Art. 5.

Il militare rafferma con premio, che cessa dal servizio dopo aver compiuto una o più rafferme con premio, riceverà dalla Cassa militare un capitale in cartelle del debito pubblico 5 per cento, la cui rendita sarà eguale ai quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva.

(Approvato.)

Art. 6.

Nella capitalizzazione dei premi spettanti ai raffermati, come all'articolo precedente, non si terrà conto del premio inerente all'ultima raf-

ferma in corso, allorchando non siano ancora interamente compiuti i tre anni della durata di essa, eccetto che il militare cessi dal servizio sotto le armi per infermità dipendenti dal servizio medesimo, oppure si tratti di sottufficiale il quale sia promosso ufficiale. In questo secondo caso però la rendita da tenersi per base nella capitalizzazione del premio della rafferma in corso, dovrà limitarsi ai due quinti del premio stesso.

(Approvato.)

Art. 7.

Gli eredi del militare rafferma con premio e morto sotto le bandiere, avranno diritto: alla capitalizzazione dei premi delle rafferme compiute e di quella in corso, se la morte è avvenuta per cause di servizio; alla capitalizzazione soltanto dei premi delle rafferme compiute, negli altri casi.

(Approvato.)

Art. 8.

Perdono i benefici inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, assegnati alla classe di punizione, passati alle compagnie di disciplina, che si rendano disertori, che contraggano matrimonio senza autorizzazione, o che incorrano in condanne a pene criminali dai Tribunali ordinari od in qualunque condanna dai Tribunali militari: la retrocessione dal grado, l'assegnazione alla classe di punizione e il passaggio alla compagnia di disciplina, devono essere preceduti da parere di una Commissione di disciplina.

Perdono egualmente questi benefici in seguito a deliberazione di una Commissione di disciplina i militari che abbiano cattiva condotta, o commettano grave mancanza, o abbiano perduta la speciale qualità per la quale ottennero la rafferma.

In ciascuno dei casi preaccennati il militare rimane sciolto dal solo obbligo di servizio sotto le armi contratto colla rafferma, rimanendogli però illesi i diritti, ove ne abbia, alla capitalizzazione dei premi delle rafferme con premio antecedenti. Questi diritti gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore, sia condannato a pena criminale, al carcere o alla reclusione militare, e non ne rientra in possesso che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Non è questo il tempo di proposte; nè io al certo avrò il coraggio di farne alcuna in questi supremi momenti della Sessione. Si dice che la legge è urgente; io piego il capo all'urgenza, e mi astengo dal proporre emendamenti. Ma il Senato, confido, mi vorrà permettere ch'io spieghi quanto meno le ragioni che mi distolgono dal dare il mio voto favorevole a quest'articolo. Lo farò con poche parole.

Leggo nella ben chiara Relazione dell'onorevole Senatore Valfrè, che l'Ufficio Centrale trova *straordinariamente rigoroso il prescritto dall'art. 8 che vuole perduti i benefici inerenti alla rafferma per qualunque condanna dei Tribunali militari.*

Quanto a me dichiaro con franchezza che il rigore non mi preoccupa; ne lascio tutta la responsabilità all'onorevole Ministro della Guerra proponente; se non che l'Ufficio Centrale non ha avvertito che la legge del 1866 è a questo riguardo molto più severa dell'attuale progetto, e che nella introdotta maggiore mitezza sta un errore piuttosto grave, il quale rende incoerente ed illogica la disposizione. Secondo l'articolo 12 della legge del 18 luglio 1866, perdono i benefici inerenti al riassoldamento i militari che sono stati condannati dai Tribunali ordinari o dai Consigli di guerra senza distinzione tra pena criminale e pena correzionale, tra la reclusione e il carcere.

La disposizione è severa, ma è coerente, e legale. In quest'articolo invece viene stabilito che perdono i benefici inerenti alla rafferma i militari, che incorrono in condanne a pene *criminali* dai Tribunali ordinari, od in qualunque condanna dai Tribunali militari. E questa innovazione schiude pur troppo la via alle incoerenze ed alle contraddizioni. L'articolo potrebbe forse sorreggersi fino ad un certo punto se il Codice penale per l'Esercito si limitasse a punire i reati militari; ma esso si estende ben anco a molti reati comuni, tra i quali il furto, la truffa, il falso, la prevaricazione, ed i ferimenti. Ne segue quindi la disparità delle conseguenze, in tema di rafferma, tra i militari che sono condannati dai Tribunali ordinari, e quelli che sono condannati dai Tribunali militari.

Non parlerò del furto, perchè il militare condannato per furto deve passare, scontata la

pena, ad un Corpo disciplinare a termini del Codice penale per l'Esercito; di guisa che quando pure fosse condannato ad una pena correzionale, non criminale, dal Tribunale ordinario, perderebbe tuttavia i benefici inerenti alla rafferma in forza di questo istesso art. 8.

Non parlo della truffa, inquantochè, sebbene il Codice penale militare non prescriva il passaggio alle compagnie di disciplina del condannato dopo scontata la pena; conosco però un Decreto Reale, che pareggia negli effetti il condannato per truffa al condannato per furto; cosicchè anche quegli dovrebbe passare alle compagnie di disciplina, e perderebbe sotto quest'aspetto i benefici della rafferma, sia che la condanna venga proferita da un Tribunale militare, sia che emani dal Tribunale ordinario. Ma negli altri reati, e sopra tutti nel ferimento la disposizione in esame sarà sorgente d'ingiustizie e di contraddizioni.

Io suppongo due comitive di militari frammisti a persone estranee alla milizia in un'osteria. Insorge una rissa per giuoco tanto nell'una, come nell'altra delle dette comitive: qui un militare percuote un suo compagno, e gli cagiona una non grave ferita; la causa è di competenza del Tribunale militare; viene condannato a due mesi di carcere, e perde i benefici inerenti alla rafferma. Là un militare ferisce con coltello non un militare, ma una persona estranea alla milizia, e gli cagiona una ferita piuttosto grave; viene tratto innanzi al Tribunale civile e correzionale, è condannato a più anni di carcere, ma non perde tuttavia i benefici inerenti alla rafferma, in quanto che le condanne dei Tribunali ordinarii non traggono seco quella conseguenza a meno che sia criminale la pena stata inflitta al militare imputato. Ciò non è solamente ingiusto, ma oso dire che è assurdo.

Vengo ora ad altro esempio; vengo al caso della connessità delle cause. Un militare ferisce altro militare; la causa come già ho detto appartiene alla giurisdizione militare; qualunque sia la condanna, egli deve perdere, a termini di quest'articolo, i benefici inerenti alla rafferma. Pendente la istruzione, viene a scoprirsi la complicità in quel ferimento di una persona estranea alla milizia; e la cognizione della causa deve di necessità essere devoluta al Tribunale ordinario, che deve giudicare amendue gl'imputati; e l'imputato militare,

che già vedeva inevitabile la perdita dei benefici inerenti alla rafferma, viene sottratto a quella conseguenza dal puro caso, dall'essere, cioè la cognizione della causa passata dal Tribunale militare al Tribunale ordinario. Lo stesso assurdo si verificherà nel reato di vendita di effetti militari; l'imputato militare deve essere giudicato dai Tribunali militari, e la condanna qualunque essa sia, trarrà seco la perdita dei benefici inerenti alla rafferma. Se però viene a scoprirsi il compratore, il quale pure è colpito dal Codice penale per l'esercito, la cognizione della causa appartiene al Tribunale ordinario, e l'imputato militare conserva il beneficio inerente alla rafferma. Prescindo da altri esempi, che sono innumerevoli, perchè non voglio abusare della bontà del Senato, e perchè ad ogni modo sarebbe cosa affatto inutile, non facendo io proposta qualsiasi sull'articolo in discussione. Ma nutro qualche speranza che l'onorevole Ministro della Guerra, cui stanno a cuore i principii della legalità e della giustizia, troverà modo di riparare agli inconvenienti, presentando, al riaprirsi del Parlamento, un progetto di legge che corregga l'avvertito gravissimo difetto.

MINISTRO DELLA GUERRA. Non posso negare come le osservazioni dell'onorevole Senatore Trombetta sieno fondate; debbo però esporre al Senato le ragioni di quest'articolo.

Nella legge del 1866, come ha già accennato l'onorevole Senatore Trombetta, era detto che dovessero cessare dalla qualità di riasoldati con premio coloro che incorressero in *condanne penali* dai Tribunali ordinari e dai militari. Se non che, in questi otto anni di applicazione della legge sono avvenuti dei casi, veramente strani, a dimostrare la troppa estensione di quella disposizione; per esempio, un sergente dovette perdere il premio di riasoldamento perchè venne condannato da un Tribunale ordinario a cinque giorni di carcere. Ora, nel rifare questa legge, si è creduto conveniente di correggere simili inconvenienti dimostrati dalla pratica: epperò si è proposto che per i Tribunali ordinari, le pene che implicassero la perdita del premio fossero le criminali, e per i Tribunali militari qualsiasi condanna, cioè anche quella a due soli mesi di carcere, quale *minimum* delle pene militari.

Io ammetto che si è andato troppo in là; dacchè un Tribunale ordinario, come ha os-

servato l'onorevole Trombetta, potrebbe condannare un sotto-ufficiale fino a 5 anni di carcere senza fargli perdere il riassoldamento. Veramente questo sarebbe troppo; ma subito dopo vi è il correttivo, ed è che si perde il riassoldamento anche in seguito a parere di un Consiglio di disciplina.

Ora, è sistema nostro, anche per gli ufficiali, che colui che viene condannato a 6 mesi di carcere o più, è sottoposto a Consiglio di disciplina e perde il grado. Vede dunque l'onorevole Trombetta che nella pratica l'inconveniente non potrà essere molto grande.

Non nego però che se vi fosse possibilità di correggere questo articolo, proporrei di dire : *... i tribunali ordinari, sempre quando la pena superi sei mesi di carcere.*

Ma nelle attuali condizioni, io non posso che riservarmi di tener conto alla prima occasione dell'osservazione dell'onorevole Trombetta; e intanto prego il Senato a voler votare la legge qual è, per non doverla rimandare ad un'altra sessione.

Senatore TROMBETTA. Ringrazio l'onorevole Ministro della Guerra della sua franca e leale dichiarazione. Ne sono abbastanza pago, perchè da lungo tempo conosco i sentimenti d'imparzialità e di giustizia, che distinguono l'illustre generale Ricotti.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, rileggo l'articolo 8 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 9.

Il Ministro della Guerra può per gravi motivi concedere al rafferma con premio la rescissione della rafferma, con perdita dei benefici inerenti alla rafferma stessa.

(Approvato.)

CAPO II.

Del caposoldo ai sotto-ufficiali.

Art. 10.

Un caposoldo o premio speciale di annue lire 150 sarà corrisposto dalla Cassa militare ai sotto-ufficiali dell'esercito permanente con ferma di anni 8, eccettuati i sotto-ufficiali musicanti ed armaioli, quelli dei Carabinieri Reali, dei veterani e invalidi, delle compagnie di di-

sciplina e degli stabilimenti militari di pena.
(Approvato.)

Art. 11.

Questo caposoldo decorrerà dal giorno della promozione al grado di sergente, e durerà sino a tanto che il sotto-ufficiale presti, come tale, servizio sotto le armi, o non faccia passaggio in una delle posizioni od in uno dei Corpi menzionati nell'articolo precedente.

(Approvato.)

CAPO III.

Della Cassa militare.

Art. 12.

Colle somme che già possiede, con quelle che saranno in essa versate dagli affrancati della prima categoria e dai volontari di un anno, e con altri proventi eventuali, la Cassa militare, istituita colla legge 7 luglio 1866, n. 3062, provvederà al pagamento dei premi ai raffermati ed alla capitalizzazione di essi premi, come pure al pagamento del caposoldo di cui al precedente art. 10.

(Approvato.)

Art. 13.

L'amministrazione della Cassa militare è posta sotto la vigilanza di una Commissione composta di due Senatori e di due Deputati scelti dalle rispettive Camere, di due Consiglieri della Corte dei Conti, eletti dal Presidente della medesima, e di due ufficiali generali scelti dal Ministro della Guerra.

La Commissione sarà rinnovata ad ogni Legislatura.

Essa nominerà il Presidente fra i membri che la compongono.

Nell'intervallo delle sessioni e delle legislature, i Senatori e Deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione esporrà la situazione della Cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dar luogo.

(Approvato.)

Art. 14.

Le norme d'amministrazione della Cassa militare saranno determinate con Decreto Reale.

(Approvato.)

Si passa al

CAPO IV.

Disposizioni speciali e transitorie.

Art. 15.

Sono mantenuti in vigore i riassoldamenti con premio concessi ed ottenuti in virtù delle leggi 7 luglio 1866, N. 3062 e 6 febbraio 1872, N. 664, sia per la durata della ferma, sia per i vantaggi ad essi inerenti.

I militari riassoldati con premio, che terminata la ferma contratta, cessino dal servizio sotto le armi o vengano promossi ufficiali, rinunciando alla pensione vitalizia cui hanno diritto, riceveranno dalla Cassa militare un capitale in cartelle del Debito pubblico, 5 per cento, la cui rendita sia uguale ai due terzi della pensione stessa.

È accordata la medesima facoltà per un anno, dalla promulgazione della presente legge, a tutti indistintamente coloro che godono della pensione di cui sopra, essendo congedati od ufficiali.

La Cassa militare continuerà a provvedere il pagamento dei premi ai riassoldati, secondo le leggi suindicate, alle relative pensioni vitalizie, ovvero alla loro capitalizzazione.

(Approvato.)

Art. 16.

Il caposoldo, di cui all'articolo 10, non può essere concesso a coloro che all'epoca della promulgazione della presente legge già godano del soprassoldo o della pensione da riassoldato con premio o di interessi di cartella di credito come assoldati anziani.

(Approvato.)

Art. 17.

Colla promulgazione della presente legge, cesseranno di avere effetto e si intenderanno abrogate le leggi del 7 luglio 1866, N. 3062 e 6 febbraio 1872, N. 664, per l'affrancazione dal servizio militare e il riassoldamento con premio.

(Approvato.)

PRESIDENTE. La legge sarà votata a squittinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge sulle modificazioni alla legge 28 luglio 1861, N. 132, sui pesi e misure.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato* N. 58.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola la dichiaro chiusa, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo il 1° articolo:

Art. 1.

La verifica prescitta dall'art. 13 della legge 28 luglio 1861, N. 132, sarà eseguita mediante il pagamento, per ogni peso o misura e per ogni misuratore del gas, dei diritti indicati dall'unita tabella.

Dal 1° gennaio 1875, tanto gli anzidetti diritti quanto quelli stabiliti dall'art. 17 della legge 28 luglio 1861, N. 132, saranno soddisfatti dagli utenti col mezzo di marche da bollo da apporsi ai certificati degli uffici di verifica e in conformità delle categorie stabilite nello stato degli utenti.

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Lo stato degli utenti, indicato all'art. 16 della legge 28 luglio 1861, sarà pubblicato in tutti i Comuni, nei primi quindici giorni di ogni anno.

Gli utenti non compresi nello stato, avranno obbligo di domandare la loro iscrizione un mese dopo la pubblicazione dello stato medesimo.

Saranno puniti con ammenda di lire 2 a 30 coloro che abbiano ommessa tale dichiarazione.

Gli utenti che esercitano la loro professione in luoghi aperti e che non hanno sede fissa in un Comune, dovranno presentare i pesi e le misure ad un ufficio di verifica prima d'intraprendere l'esercizio, e dovranno poi sottoporli alla verifica periodica nei primi tre mesi d'ogni anno.

(Approvato.)

Art. 3.

La verifica periodica dei pesi e delle misure sarà eseguita ogni anno in tutti i capoluoghi di mandamento, negli altri Comuni che contino non meno di venti utenti, ed in quelli in cui esista un pubblico peso fisso, salve le disposizioni contenute nell'articolo 15 dell'antica legge per ciò che riguarda le misure ed i pesi fissi.

(Approvato.)

Art. 4.

Per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di pesi e di misure, i verificatori sono pareggiati agli ufficiali di polizia giudiziaria.

(Approvato.)

Art. 5.

Prima che il giudice competente pronunzia definitivamente intorno ad una contravvenzione alle disposizioni sui pesi e sulle misure che sono soggetti soltanto a pena pecuniaria, il contravventore, con dimanda da lui sottoscritta e che sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria nei limiti del massimo e del minimo prescritti dalla legge, sia fatta dal Prefetto o dal Sotto-Prefetto, i quali decideranno la somma che dovrà essere pagata. Il pagamento di questa somma e delle spese giudiziali che fossero già occorse, farà cessare gli effetti dell'azione penale.

-(Approvato.)

Art. 6.

Sono richiamate in vigore, sino al 31 dicembre 1880, le disposizioni dell'art. 11 e dell'articolo 25, N. 4, della legge 28 luglio 1861, N. 132. Gli utenti di pesi e misure però non avranno obbligo di tenere esposto nei luoghi del loro esercizio che il ragguaglio dei pesi e misure metrici adoperati da essi, con gli antichi già in uso nel Comune.

(Approvato.)

Art. 7.

Sei mesi dopo la promulgazione della presente legge, tutti i misuratori del gas dovranno dare indicazioni conformi al sistema metrico decimale.

Essi saranno soggetti alla verificaione, ogniqualvolta siano posti in commercio o riparati, o rimossi dal luogo ove agiscono.

I fabbricanti e gli aggiustatori dei misuratori di gas, che non ottemperassero a queste prescrizioni, saranno puniti coll'ammenda prescritta dall'art. 25, N. 1, della legge 28 luglio 1861, N. 132.

(Approvato.)

Art. 8.

La verificaione dei misuratori di gas sarà effettuata nel luogo indicato da colui che fab-

brica, aggiusta o fornisce tali apparecchi. I fabbricanti, aggiustatori o fornitori dovranno mettere a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale necessario da determinarsi con apposito regolamento.

(Approvato.)

Art. 9.

Con regolamento da approvarsi per Decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

(Approvato.)

Si dà ora lettura della

TARIFFA

dei diritti per la verificaione prima dei pesi e delle misure e per ogni verificaione di misuratori del gas luce.

Misure lineari.

Doppio metro in asta (per ciasc. misura)	L. 0	20
Metro	id.	» 0 10
Mezzo metro	id.	» 0 10
Doppio decimetro	id.	» 0 10
Decimetro	id.	» 0 10
Triplo metro (misura tollerata)		» 0 30

Misure lineari snodate od a molla.

Doppio metro (per ciascuna misura)	L. 0	20
Metro	id.	» 0 10
Mezzo metro	id.	» 0 10
Triplo metro (misura tollerata)		» 0 30

Misure agrarie in forma di catena ed a molla.

Doppio decametro (per ciascuna misura)	L. 1	50
Decametro	id.	» 1 25
Mezzo decametro	id.	» 0 40

*Misure di capacità per i liquidi
e le materie secche.*

Doppio ettolitro (per ciascuna misura)	L. 2	50
Ettolitro	id.	» 1 50
Mezzo ettolitro	id.	» 1 25
Doppio decalitro	id.	» 0 80
Decalitro	id.	» 0 40
Mezzo decalitro	id.	» 0 20
Doppio litro	id.	» 0 10
Litro	id.	» 0 10
Mezzo litro (per ciascuna misura)	L. 0	10
Doppio decilitro	id.	» 0 10
Decilitro	id.	» 0 10
Mezzo decilitro	id.	» 0 10
Doppio centilitro	id.	» 0 10

Centilitro (per ciascuna misura) L. 0 10
 Quarto di ettolitro (misura tollerata) » 1 25

Pesi in ottone.

Doppio miriagramma (per ciascun peso) L. 0 80
 Miriagramma id. » 0 40
 Mezzo miriagramma id. » 0 20
 Doppio chilogramma id. » 0 20
 Chilogramma id. » 0 10
 Mezzo chilogramma id. » 0 10
 Doppio ettogramma id. » 0 10
 Ettogramma id. » 0 10
 Mezzo ettogramma id. » 0 10
 Doppio decagramma id. » 0 05
 Decagramma id. » 0 05
 Mezzo decagramma id. » 0 05
 Doppio gramma id. » 0 05
 Gramma id. » 0 05
 Per le frazioni o suddivisioni del gram-
 ma, caduno » 0 05

Pesi in ferro fuso.

Cinque miriagrammi (per ciascun peso) L. 0 80
 Doppio miriagramma id. » 0 40
 Miriagramma id. » 0 40
 Mezzo miriagramma id. » 0 20
 Doppio chilogramma id. » 0 20
 Chilogramma id. » 0 10
 Mezzo chilogramma id. » 0 10
 Doppio ettogramma id. » 0 10
 Ettogramma id. » 0 10
 Mezzo ettogramma id. » 0 10

Pesi per le monete.

Per ciascun marco delle monete in corso L. 0 10

Bilancie a braccia uguali.

Se della portata di 50 chilogrammi o più L. 2 50
 Se fra 50 e 10 chilog. » 1 50
 Se fra 10 e 5 chilog. » 1 25
 Se fra 5 e 1 chilog. » 0 80
 Se fra 1 chilog. e gramma » 0 40

Bilancie composte, ossia bilancie a pendolo.

Se della portata di 50 chilog. o più L. 3 50
 Se fra chilog. 50 e 10 » 2 50
 Se fra chilog. 10 e 1 » 1 50
 Se di 1 chilog. o meno » 1 25

Stadere.

Se della portata di 1000 chilog. o più L. 3 50
 Se fra chilog. 1000 e 200 » 2 50

Se fra chilog. 200 e 100 L. 1 50
 Se fra chilog. 100 e 50 » 1 25
 Se fra chilog. 50 e 10 » 0 80
 Se fra chilog. 10 e 5 ettogrammi . » 0 40

Stadere a bilico portatili.

Se della portata di 1000 chilog. o più L. 5 —
 Se fra chilog. 1000 e 200 » 3 50
 Se fra chilog. 200 e 10 » 2 50

Stadere a ponte bilico e stadere a bi-
 lancia per pesare carichi volumi-
 nosi, caduna » 15 —

Misuratori del gas-luce.

Per i primi 10 becchi di erogazione
 del gaz dal contatore, si pagherà
 per ogni becco L. 0 40
 Per i becchi compresi tra i 10 e 20,
 per ogni becco » 0 30
 Per i becchi eccedenti il numero
 di 20, per ogni becco » 0 20

Chi approva questa tabella, si alzi.

(Approvato.)

Anche questa legge sarà votata a squittinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale addizionale colla Francia.

(Vedi Atti del Senato N. 84.)

Si dà lettura dell'articolo unico di cui si compone il progetto.

Esso è così concepito:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale addizionale fra l'Italia e la Francia, firmata a Parigi il 15 maggio 1874, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il...

È aperta la discussione generale.

Non facendosi osservazioni ed essendo la legge composta d'un solo articolo, ne sarà rimandata la votazione allo squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge per Autorizzazione d'una maggiore spesa occorrente al compimento della ferrovia Asciano-Grosseto, al servizio di obbligazioni ed al pagamento d'imposta di ricchezza mobile.

Si dà lettura degli articoli.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 75.)

È aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola sulla discussione.

generale, si passa alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1°:

Art. 1.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 748,936 70 necessaria per i lavori di completamento della strada ferrata da Asciano a Grosseto, e per liquidazione a saldo degli accollatari ed espropriati in aggiunta a quella di lire 600,000, inscritta al capitolo numero 179 del Bilancio definitivo dei Lavori Pubblici per 1873, in virtù del Regio Decreto 15 settembre 1873, N. 1587 (Serie seconda), nonchè quella di » 448,175 » relativa al servizio per il primo semestre 1872 delle obbligazioni emesse per far fronte alle spese già occorse per la costruzione della linea medesima.

La somma complessiva di L. 1,197,111 70 verrà iscritta nella parte straordinaria del Bilancio dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1873, sotto la denominazione: « *Ferrovia Asciano-Grosseto. Spese per lavori di completamento per liquidazione a saldo degli accollatari ed espropriati e per servizio delle obbligazioni per 1 semestre 1872.* »

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

È pure autorizzata la spesa straordinaria di lire 138,254 45 da iscriversi in detto Bilancio passivo per l'anno 1874 in apposito capitolo, sotto la denominazione: « *Pagamento dell'imposta di ricchezza mobile per il 1866 sulle obbligazioni della ferrovia Asciano-Grosseto a favore dell'erario dello Stato, della Provincia e del Comune di Siena.* »

(Approvato.)

Anche questa legge sarà votata a squittinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del progetto di legge per convalidazione di Decreti Reali per prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1873.

(Vedi Atti del Senato N. 81.)

Si dà lettura dell'articolo unico di cui si compone e della Tabella che vi è annessa:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti Reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal Fondo per le spese impreviste, stanziato al capitolo 184 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1873.

Elenco dei capitoli del bilancio 1873 ai quali furono portate in aumento le somme prelevate.

Num.	DENOMINAZIONE	Somma
	<i>Ministero delle finanze.</i>	
95	Fitto di locali (Amministrazione esterna delle imposte dirette)	31,949
46	Spese d'ufficio del Ministero	30,000
135	Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e dicte per le missioni d'ufficio	30,000
175	Spese generali d'amministrazione (Asse ecclesiastico)	800,000
178	Oneri e debiti ipotecari afferenti ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	400,000
151	Spese per la valutazione dei beni demaniali.	5,000
48	Spese d'ufficio della Corte dei conti	7,500
59	Spese d'ufficio del Contenzioso finanziario	3,000
20	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	320,000
24	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici	115,000
27	Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio	90,000
85	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali	150,000
87	Stabilimento minerario di Agordo	100,000
	<i>Ministero di grazia e giustizia e dei culti.</i>	2,082,449
37	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati delle amministrazioni centrali -- Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie)	12,000
	<i>Ministero degli affari esteri.</i>	
	Stipendi del personale all'estero	12,000

TABELLA delle somme prelevate dal fondo di lire 5,000,000 inscritto al capitolo 184 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1873, per le spese impreviste e portate in aumento ai capitoli del bilancio dei diversi Ministeri indicati nell'annesso elenco (articolo 32 della legge 22 aprile 1869 n. 5026).

MINISTERO		MINISTERO	
Numero	D A T A	Somme prelevate	
1553	31 agosto 1873	400,000	» Marina.
1559	Idem	140,973	» Lavori pubblici.
1560	Idem	31,949	» Finanze.
1561	Idem	13,800	» Lavori pubblici.
1586	15 settembre	60,000	» Finanze.
1587	Idem	600,000	» Lavori pubblici.
1588	Idem	564,000	» Idem
1609	Idem	30,000	» Idem
1610	Idem	3,000	» Interno.
1619	9 ottobre	80,000	» Lavori pubblici.
1620	13 ottobre	1,200,000	» Finanze.
1636	21 ottobre	5,000	» Idem
1637	Idem	7,500	» Idem
1651	6 novembre	3,000	» Idem
1652	Idem	525,000	» Idem
1653	Idem	150,000	» Idem
1654	Idem	25,000	» Idem
1661	13 novembre	100,000	» Agricoltura, ind. e comm.
1662	Idem	83,473	» Finanze.
1663	Idem	12,000	» Interno.
1664	Idem	40,000	» Affari esteri.
			» Interno.
			» Grazia, giustizia e culti.
			» Istruzione pubblica.
			» Lavori pubblici.
1665	Idem	124,847	
	Totale . . .	4,199,542	98

Numero	DENOMINAZIONE	Somma
179	<i>Riparto</i> Ferrovia Asciano-Grosseto - Spese per lavori di compimento e per liquidazione a saldo degli accollatari	154,773 98
55	Trasporto della capitale da Firenze a Roma.	600,000 »
288	Riordinamento e miglioramento della rete telegrafica	718,347 »
191	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale - Spese per l'acquisto e adattamento di mobili ed altre accessorie).	30,000 »
	<i>Ministero della marina.</i>	24,000 »
	Arsenale di Spezia	1,527,120 98
43	<i>Ministero di agricoltura, industria e commercio.</i>	400,000 »
	Statistica	25,000 »
31	RIEPILOGO	
	Finanze	2,082,349.
	Grazia, giustizia e culti	12,000 »
	Esteri	12,000 »
	Istruzione pubblica	14,500 »
	Interno	126,473 »
	Lavori pubblici	1,527,120 98
	Marina	400,000 »
	Agricoltura, industria e commercio	25,000 »
		4,199,542 98

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo coll'annessa Tabella, dei quali si è data lettura, si alzi.
(Approvato.)

Numero	DENOMINAZIONE	Somma
56	<i>Ministero dell'istruzione pubblica.</i> Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati delle amministrazioni centrali - Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie)	14,500 »
	<i>Ministero dell'interno.</i>	
37	Armatamento della guardia nazionale	3,000 »
69	Resti passivi delle amministrazioni dei cessati governi	83,473 »
23	Spese diverse (Sanità marittima)	40,000 »
	<i>Ministero dei lavori pubblici.</i>	126,473 »
171	Fari sul litorale napoletano: Capo Colonna, Capo Palmuro, San Vito e Capo Miseno	36,183 41
172	Fari a segnalamento dei bassi fondi nell'arcipelago toscano	14,000 74
273	Porto di Ortona di 3. classe - Prolungamento del molo	2,694 09
274	Porto di Palermo di 1. classe - Prolungamento del molo	41,361 69
275	Fari alle isole di Pianosa e della Formica Maggiore di Monte Cristo - Costruzione di un quartiere per abitazione dei fanalisti ed opere di consolidamento	1,230 73
276	Porto di Ancona di 1. classe - Costruzione di un bacino di carenaggio	45,503 32
52 bis	Strada del Berghente nei comuni di Guardamiglio e di San Rocco al Porto (Milano) - Indennità ed interessi a Carlo Raffaglio ed Enrico Albuizio e spese relative	13,800 »
	<i>Riparto</i>	154,773 98

Essendo anche questo progetto composto di un articolo unico, la votazione si farà a squittinio segreto.

Con questo, abbiamo già discussi e approvati sei progetti di legge. Se il Senato non dissente, se ne farà la votazione.

Ora si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Lascieremo le urne aperte per comodo di quei Senatori che non avessero ancora votato.

Discussione di altri progetti di legge.

PRESIDENTE. Si passerà ora alla discussione del progetto di legge per Autorizzazione della spesa di L. 210,000, occorrenti per gli adattamenti alle due case in Pera e Therapia ad uso di residenza della Legazione Italiana, e per l'acquisto di due casette di legno attigue alle medesime.

Prego i Signori componenti la Commissione permanente di Finanza a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, Segretario, MANZONI legge:

(Vedi infra e Atti del Senato N. 82.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

Darò lettura dell'articolo primo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 210,000 per l'esecuzione dei restauri occorrenti alle due case l'una in Pera, e l'altra in Therapia, cedute dal Governo Ottomano ad uso di residenza della Regia Legazione Italiana e per l'acquisto di due casette di legno attigue agli stabili medesimi.

(Approvato.)

Art. 2.

La detta somma verrà stanziata in apposito capitolo del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1874, colla denominazione: *Riparazione alle due case in Pera e Therapia; acquisto di due casette di legno attigue alle medesime.*

(Approvato.)

Questa legge sarà essa pure votata a squittinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per dichiarazione di pubblica utilità delle

opere di ampliamento e di riordinamento della piazza del Municipio di Napoli con contributo dei proprietari di case che si avvantaggiano di tali opere.

I signori Senatori Pepoli G., Pepoli C., Ribotty, Imbriani e Gadda componenti l'Ufficio Centrale, sono pregati a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 79.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo a quella degli articoli.

Rileggo l'art. 1:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere d'ampliamento della piazza denominata *del Municipio* nella città di Napoli secondo il piano 10 maggio 1872, nei limiti della domanda di quella Giunta municipale del 13 dicembre 1872 e del voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici dell'8 febbraio 1873, un esemplare del quale piano così modificato, e vidimato dal Ministro dei Lavori Pubblici, sarà depositato negli archivi di Stato.

Per l'esecuzione di quest'opera è fissato il termine di sei anni; ed il Comune di Napoli ha facoltà di chiamare a contributo nella spesa i proprietari delle case poste al vicolo Travaccari, in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro proprietà per l'abbattimento del caseggiato detto *Isola di San Carlino*.

Se non si fanno opposizioni, metto ai voti l'art. 1.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

A tale contributo sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 ed 81 della legge 25 giugno 1865, N. 2359.

(Approvato.)

Art. 3.

Un regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Napoli, ed approvato per Decreto Reale, previo avviso della Deputazione provinciale e del Consiglio di Stato, provvederà per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto si farà uni-

tamente alle altre leggi già discusse ed approvate.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Norme circa la contabilità del Fondo per il Culto.

Prego i signori Senatori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra* e *Atti del Senato*, N. 83.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

L'amministrazione del Fondo per il Culto, è soggetta alle disposizioni della legge 22 aprile 1869, num. 5026, eccettuate quelle relative all'ingerenza della ragioneria generale dello Stato, e alla formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, alla tenuta dei registri delle spese fisse, all'ammissione a pagamento dei mandati ed alla vigilanza sulle entrate per parte della direzione generale del Tesoro.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Le attribuzioni conferite alla legge 14 agosto 1862, num. 806, alla Corte dei conti, sono estese agli atti dell'amministrazione del Fondo per il Culto.

(Approvato.)

Art. 3.

Quando la Corte dei conti ricusi di apporre il suo visto ed ammettere a registrazione i decreti, i mandati, od altri atti dell'amministrazione del Fondo per il Culto, il Direttore generale di essa potrà farne rapporto al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti pel caso che questi creda che vi sia luogo al procedimento prescritto dall'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, num. 800.

(Approvato.)

Art. 4.

Il conto annuale amministrativo dell'entrata e della spesa del Fondo per il Culto, corredato del conto generale di Cassa e dello stato patrimoniale attivo e passivo, sarà presentato non

più tardi del 15 di marzo dell'anno successivo alla Corte dei conti, e quindi trasmesso entro il mese di maggio al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti dopo il visto e la dichiarazione di parificazione della detta Corte.

(Approvato.)

Art. 5.

Il Cassiere dell'Amministrazione ed ogni altro agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti, ed in generale del maneggio di danaro o materie appartenenti all'Amministrazione del Fondo per il Culto, dovranno presentare al termine di ogni esercizio il conto giudiziale della loro gestione alla Corte dei conti, nei modi e colle forme prescritte per gli agenti dell'Amministrazione dello Stato.

(Approvato.)

Art. 6.

I conti correnti individuali delle spese fisse continueranno ad essere tenuti presso l'Amministrazione del Fondo per il Culto.

(Approvato.)

Art. 7.

Le norme per l'applicazione e l'esecuzione della presente legge saranno stabilite con speciale regolamento da approvarsi per Regio Decreto sopra proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti e delle Finanze, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

(Approvato.)

Art. 8.

L'amministrazione del Fondo per il Culto rimborserà annualmente allo Stato il montare della maggiore spesa che occorresse pel nuovo servizio imposto alla Corte dei conti dalla presente legge.

(Approvato.)

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il 1° di gennaio del 1875.

(Approvato.)

Questo progetto di legge sarà cogli altri votato più tardi a squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge per Approvazione di una convenzione per la concessione di due tratti di strada ferrata dalla Trezzina a Porlezza e da Laino a Fornasette.

(V. *Atti del Senato*, N. 76.)

Do lettura dell'articolo unico di questo progetto.

Articolo unico.

È approvata la convenzione sottoscritta il 5 aprile 1874, dai Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici e dell'Ingegnere Clemente Maraini per la concessione al medesimo di due tratti di strada ferrata, l'uno da Tremezzina a Porlezza e l'altro da Luino a Fornasette.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione.

Il progetto, non constando che di un solo articolo, sarà votato a squittinio segreto.

L'ordine del giorno porterebbe la discussione dei due seguenti progetti di legge:

1. Spesa straordinaria necessaria all'escavazione per miglioramento dei fondali dei porti di Genova, Livorno e Venezia;

2. Maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellamare di Stabia, Palermo e Venezia.

Siccome per altro la Relazione non può essere distribuita che domani mattina, io proporrei al Senato di passare alla discussione dei Bilanci, e di rinviare i due progetti di cui ho fatto cenno all'ordine del giorno di domani.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Siccome di questi due ultimi progetti non è ancora stampata e distribuita la Relazione, si deve necessariamente rimandarne la discussione; però vorrei pregare il Senato di stabilire fino da oggi che di questi due progetti di legge:

« Spesa straordinaria necessaria all'escavazione per miglioramento dei fondali dei porti di Genova, Livorno e Venezia; »

« Maggiori straordinarie spese a compimento di opere marittime nei porti di Girgenti, Napoli, Castellamare di Stabia, Palermo e Venezia », non se ne rimandasse la discussione dopo quella di tutti i Bilanci, giacchè la si protrarrebbe di troppo.

PRESIDENTE. Domani mattina sarà distribuita la Relazione e seduta stante l'onorevole Senatore Caccia potrà fare al Senato la sua proposta.

Senatore CACCIA. Siccome questi progetti di legge figurano all'ordine del giorno d'oggi, così credeva si potesse stabilire fin d'ora che

ossero discussi tra il bilancio dell'Entrata e quello della Spesa.

PRESIDENTE. Onde passare subito alla discussione del bilancio dell'Entrata si potrebbe rimettere a domani una deliberazione in proposito.

Senatore CACCIA. Mi parrebbe più opportuno il deliberare subito sopra questo argomento.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Caccia propone di discutere questi progetti tra il bilancio dell'Entrata e quello della Spesa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pregherei l'onorevole Senatore Caccia di accettare la proposta già fattagli dall'onorevole signor Presidente, giacchè domani si troveranno presenti l'onorevole Presidente del Consiglio e il Ministro dei Lavori Pubblici, i quali sono interessati nella discussione di quei due progetti. Io non credo che vi sia necessità che il Senato si pronunci oggi piuttostochè domani su questa proposta, e il Senatore Caccia potrà essere appagato domani al pari di quanto avrebbe potuto esserlo oggi.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Accetto queste dichiarazioni, e rimetto a domani la determinazione del momento in cui dovranno esser discussi questi progetti.

PRESIDENTE. Io aggiungo la preghiera ai signori Senatori di radunarsi per tempo domani, affinchè si possa al più presto esaurire l'ordine del giorno.

Discussione dei Bilanci di definitiva previsione dell'Entrata e della Spesa per l'anno 1874.

(V. Atti del Senato, N. 80.)

Si passa intanto alla discussione del bilancio di definitiva previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1874.

Si dà lettura del progetto.

Senatore, *Segretario*, CHIESI legge.

Art. 1.

Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, previste definitivamente per l'anno 1874, giusta la tabella A annessa alla presente legge, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità alle tariffe in vigore.

Art. 2.

La spesa del Regno per l'anno 1874 è definitivamente approvata nella somma di lire millecinquacentocinquantaquattro milioni ottocentosessantadue mila duecentosessantuna e centesimi settantasette 1,540,862,261 77, ripartitamente fra i diversi Ministeri e distintamente per Capitoli, secondo la tabella B annessa alla presente legge.

Art. 3.

Sono approvati gli aumenti alle somme trasportate dal 1873 su taluni Capitoli di *Spese d'ordine ed abbligatorie* giusta la tabella C annessa alla presente legge nella somma complessiva di lire 20,838,762 68, già inclusa nella cifra stabilita all'art. 2.

Art. 4.

È autorizzata la maggiore spesa di Lire 6,733,703 13 proposte in aumento ai residui risultanti dai precedenti bilanci al capitolo 150 che ha per titolo *residui passivi delle amministrazioni dei cessati Governi*.

Art. 5.

All'Elenco A delle *Spese d'ordine ed obbligatorie*, approvate con legge 18 dicembre 1873, n. 1717 (serie 2), sul Bilancio di prima previsione 1874, sono aggiunte pel Ministero delle Finanze, le seguenti spese:

Capitolo 150 bis. Aumento ai residui passivi della amministrazione dei cessati Governi dipendente da sentenze definitive.

Capitolo n. 188. *Spese derivanti dalla esecuzione dell'articolo 7 della Convenzione B stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica, approvata con legge 23 marzo 1871, n. 137.*

Art. 6.

Quando sia entrata in vigore la legge sulla abolizione della franchigia postale, il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere con Decreti Reali nel bilancio definitivo del 1874 le somme occorrenti per le spese postali di ciascun Ministero in detto anno.

PRESIDENTE. Secondo l'uso del Senato si darà lettura delle tabelle titolo per titolo. Se durante la lettura nessuno domanderà la parola, si leggeranno i totali e si riterranno approvati.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1°.

(Vedi sopra.)

Ora si darà lettura della tabella A.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Tabella A.

PARTE PRIMA

ENTRATA (escluso l'asse ecclesiastico).

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

Imposta fondiaria.

1. Tassa sui fondi rustici L. 128,433,959 36

2. Tassa sui fabbricati. » 56,996,364 27

Senatore MARTINENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore MARTINENGO. Devo indirizzare all'onorevole Ministro una preghiera, riferibile al ricorso prodotto da quelle Provincie Lombarde che contribuiscono al carico prediale sulla base dell'estimo nuovo, e questo reclamo è relativo all'aggravio, che ad esse Provincie è derivato dall'essersi aggregati all'estimo delle medesime duecento e nove Comuni, che appartenevano al vecchio censo Lombardo.

Non è questo il momento opportuno per svolgere i motivi per i quali le dette Provincie si credano da ciò indobitamente aggravate, e ritengono che non ispetti ad esse il supplire al minor reddito derivante all'erario dall'essere stati que' Comuni sollevati da quanto si rilevò che pagavano in più, ma invece credano che tale deficienza abbia ad essere ripartita sull'intero estimo del Regno.

Confido troppo nell'alta penetrazione ed imparzialità del signor Ministro per aggiungere altre parole, mentre divido con le rappresentanze di esse Provincie la lusinga che esso saprà, o con apposita disposizione, oppure nella legge di perequazione, trovar modo di far ragione al prodotto ricorso. Mi limito per tanto a raccomandargli vivamente l'argomento, del quale assai si preoccupano, e le rappresentanze, ed i contribuenti di quelle Provincie.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io apprezzo tutto il

valore dell'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Martinengo, e debbo dire che questa questione fu già da me una volta esaminata.

A me parve che il passaggio di alcuni Comuni dal vecchio censimento lombardo al censimento nuovo, in seguito a disposizioni già vigenti e in corso di esecuzione, non dovesse mutare il contingente compartimentale stabilito dalla legge del 14 luglio 1864. Questo fu il mio giudizio al primo esame che feci della questione. Dopo ho ricevuto dei reclami dalla Provincia di Brescia e da qualche altra che ora non rammento. Io non posso dir altro se non che ho davanti a me questi reclami, coll'intendimento di esaminarli con tutta la cura appena avrò un po' di tempo, e di provvedere poi con imparzialità e giustizia.

Senatore MARTINENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARTINENGO. Ringrazio il signor Ministro per le cortesi sue parole, e l'assicurazione degli ulteriori studii che si propone di fare, avrà un eco gradita nelle Provincie, che produssero il suddetto ricorso. Mi permetta però il signor Ministro un'osservazione. Se quando fu fissato il totale contingente lombardo d'imposta, si fosse conosciuto che quei 209 Comuni non poteano contribuire nella misura ad essi assegnata, è certo che il detto contingente complessivo si sarebbe fissato in proporzione a ciò in un limite corrispondentemente minore. Del resto faccio assegnamento sulla esperienza del signor Ministro, e sul promesso accurato studio della quistione.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

Imposta fondiaria.

1	Tassa sui fondi rustici	128,433,959 36
2	Tassa sui fabbricati	56,996,364 27
3	Arretrati per l'imposta fondiaria del 1872 e precedenti	4,000,000 »
	PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi. (Approvato.)	<u>189,430,323 63</u>

Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

4	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	171,377,729 97
5	Arretrati sui redditi di ricchezza mobile del 1872 e precedenti	22,370,000 »
	(Approvato.)	<u>193,747,729 97</u>

Tassa sulla macinazione.

6	Tassa sulla macinazione dei cereali	67,716,700 »
	(Approvato.)	

Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.

7	Tassa sulle successioni	23,928,253 »
8	Tassa sui redditi delle manimorte	5,708,000 »
9	Tassa sulle Società commerciali ed industriali ed altri istituti di credito	3,000,000 »
10	Tassa di registro	48,800,792 »
11	Tasse ipotecarie	5,786,092 »
12	Carta bollata e bollo	33,818,352 »
13	Tassa del 10 per cento sui prodotti del movimento a grande velocità sulle ferrovie	10,419,805 63
	(Approvato.)	<u>131,461,294 63</u>

43 bis	Rimborso dovuto dai volontari presso i corpi e distretti militari (legge 19 giugno 1871, n. 349) per il loro mantenimento ed alloggiamento	1,179,000 »	Rata dovuta al Governo dal municipio di Genova per la cessione dell'arsenale marittimo di quella città e del cantiere della Foce	561,698 »
44	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni . . .	5,939,070 93	Prezzo interessi ed accessori di beni espropriati a debitori per imposte e devoluti al Demanio dello Stato, e dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 27 della legge 20 aprile 1871, n. 192	6,000 »
45	Interessi semestrali delle obbligazioni 5 0/0 sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate	11,042,830 54	Prodotto della vendita delle polveri rimaste nei magazzini dopo la soppressione della privata	200,000 »
46	Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici	323,935 43	Debito dei comuni per dazio consumo	400,000 »
47	Rimborso degli interessi e dell'estinzione del prestito nazionale	41,870,583 21	Residui attivi per gli stralci delle cessate amministrazioni	24,653,348 71
48	Ricupero di fitti di parte dei locali addeitti ai servizi governativi (Approvato.)	323,934 66	Residui, attivi diversi	10,276,265 26
		88,455,311 48	Mutuo della Banca Nazionale	50,000,000 »
	TITOLO II. ENTRATA STRAORDINARIA.		Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro	105,052 59
49	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	2,054,378 47	Prelevamento sui fondi della Cassa militare di L. 12,000,000	3,000,000 »
50	Concorso nelle spese per opere idrauliche straordinarie	17,060 27	Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dalla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, della somma anticipata dal Governo e relativi interessi del 5 per cento (art. 15 della legge 19 giugno 1873, n. 1402)	337,490 27
51	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	1,358,547 68	Prodotti dei Buoni del Tesoro e delle rendite di compendio del deposito dell'impresa Vitali, Charles, Picard e compagni, da valere a rimborso dei pagamenti delle opere di costruzione delle ferrovie calabro-sicule, a termini della convenzione 10 marzo 1873, approvata col ministeriale decreto 31 luglio stesso anno	2,420,000 »
52	Concorsi e rimborsi per parte di società di strade ferrate, e di enti morali interessati nella costruzione di ferrovie	3,222,221 93	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di Debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge	<i>per memoria</i>
54	Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici	23,172,453 22	Vendita di carboni fossili esistenti nei magazzini secondari della R. Marina, e di vecchio materiale navale	<i>per memoria</i>
55	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	1,166,783 75	(Approvato.)	134,216,982 14
56	Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato	1,670,288 99		
57	Rimborso della spesa di campioni di pesi e misure, e prodotto della vendita di tavole di ragguaglio	500 »		
58	Capitale ricavabile da affrancazione di cannoni, censi, ecc.	21,643 »		
59	Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche	1,100,000 »		
60	Affrancamento del Tavoliere di Puglia	4,809,250 »		
61	Residuo capitale, prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili, senza intervento della società anonima	3,664,000 »		

Riepilogo

PARTE SECONDA.

ENTRATA DELL'ASSE ECCLESIASTICO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

- 69 Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, e rendita di canoni, censi, ecc.
- 70 Rimborso dal Fondo per il Culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei censi e livelli al medesimo assegnati dall'articolo 2 della Legge 15 agosto 1867.

11,830,000 »
627,951 45
12,457,951 45
(Approvato.)

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

- 71 Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse Ecclesiastico.
- 72 Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (Leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870).
- 73 Fondo di cassa degli Agenti delle riscossioni per ramo Asse Ecclesiastico al chiudimento degli esercizi 1869-1870.

38,649,882 »
3,085,971 »
1,800,000 »
43,535,853 »
(Approvato.)

PARTE I. — *Entrata* (escluso l'Asse Ecclesiastico).

TITOLO I. — *Entrata ordinaria.*

- Imposta fondiaria
- Imposta sui redditi di ricchezza mobile
- Tassa sulla macinazione
- Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari
- Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione
- Dazi di confine
- Dazi interni di consumo
- Privative
- Lotto
- Proventi di servizi pubblici
- Rendite del patrimonio dello Stato e di quelli amministrati
- Entrate eventuali
- Rimborsi e concorsi nelle spese

189,430,323 63
193,747,729 97
67,716,700 »
131,461,294 63
1,812,000 »
97,000,000 »
59,781,000 »
152,293,000 »
73,783,599 15
54,759,761 90
55,834,945 95
7,860,872 02
88,455,311 48
1,173,936,538 73
134,216,982 14
1,308,153,520 87
(Approvato.)

PARTE II. — *Entrata dell'Asse Ecclesiastico.*

- TITOLO I. — *Entrata ordinaria.*
- TITOLO II. — *Entrata straordinaria.*

12,457,951 45
43,535,853 »
55,993,804 45
(Approvato.)

Riassunto generale.

1,186,394,490 18
177,752,835 14
1,364,147,325 32
TOTALE

PRESIDENTE. Chi approva questo Riassunto generale, voglia alzarsi.
(Approvato.)
Rileggo ora l'art. I della legge, e lo pongo ai voti.

Art. I.

Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, previste definitivamente per l'anno 1874, giusta la Tabella A annessa alla presente legge, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità alle tariffe in vigore.
(Approvato.)

Si passa ora alla discussione del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge la Tabella B:

MINISTERO DELLE FINANZE

PARTE PRIMA

DEBITO PUBBLICO, GUARENTEGIE E DOTAZIONI

TITOLO I.

SPESE ORDINARIA

Debito pubblico.

1	Rendita consolidata 5 per cento	340,789,342 77
2	Rendita consolidata 3 per cento	6,408,080 44
	PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)	<u>347,197,423 21</u>
	<i>Rendita per la Santa Sede.</i>	
3	Rendita per la Santa Sede	12,900,000 »
	(Approvato.)	

Debito redimibile.

4	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi)	61,361,948 25
5	Debiti speciali non iscritti nel Gran Libro (Interessi e premi)	14,739,287 50
6	Prestito di L. 45,000,000 fatto dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia	11,482,319 44
7	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia	3,621,200 »
8	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia	1,536,338 »
9	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane	196,582 24
10	Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato	1,627,280 »
11	Annualità e prestazioni diverse	5,798,150 »
	(Approvato.)	<u>100,363,105 43</u>

Debito variabile.

12	Interessi dei Buoni del Tesoro	12,579,450 »
13	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato	1,450,000 »
14	Interessi sui mutui fatti al Tesoro dalla Banca Nazionale	4,855,000 »
15	Garanzie ed interessi a Società concessionarie di strade ferrate e dei canali <i>Carovv</i>	44,881,633 80
16	Vincite al lotto	44,872,837 65
	(Approvato.)	<u>108,638,921 45</u>

Debito vitalizio.

17	Pensioni del Ministero delle Finanze	14,213,900 »
18	Pensioni del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti	6,936,573 »
19	Pensioni del Ministero degli Affari Esteri	446,597 »
20	Pensioni del Ministero dell'Istruzione Pubblica	1,599,631 »
21	Pensioni del Ministero dell'Interno	6,863,580 »
22	Pensioni del Ministero dei Lavori Pubblici	2,856,255 »
24	Pensioni del Ministero della Guerra	26,713,745 »
23	Pensioni del Ministero della Marina	3,044,000 »
25	Pensioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio	515,000 »
	(Approvato.)	<u>63,189,281 »</u>

	<i>Dotazioni.</i>		
26	Dotazioni della Casa Reale	14,250,000	»
27	Spese pel Senato del Regno	370,000	»
28	Spese per la Camera dei Deputati	859,132 74	
	(Approvato.)	15,479,132 74	
	Rimborso di prestiti.		
	<i>Titoli da acquistarsi a contante.</i>		
29	Estinzione dei debiti redimibili inscritti nel Gran Libro	51,612,057 21	
30	Estinzione dei debiti speciali non inscritti nel Gran Libro	29,975,000	»
30 bis	Estinzione di parte del mutuo di 45 milioni fatto dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia	665,024 78	
	(Approvato.)	82,252,081 99	
	<i>Titoli da riceverci in pagamento.</i>		
31	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Estinzione)	29,855,800	»
	(Approvato.)		
	TITOLO II.		
	SPESA STRAORDINARIA.		
32	Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato	1,077,570	»
33	Annualità fisse che si estinguono ad epoca determinata	396,047	»
34	Interessi sovra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito	1,287,000	»
35	Interessi del 2 per cento a calcoio sui mutui che verranno contratti dalle Provincie danneggiate dalle inondazioni a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400	200,000	»
36	Spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	1,054,700	»
37	Pensioni straordinarie	3,967,017	»
38	Assegnazione straordinaria a S. A. R. il Principe ereditario per spese di rappresentanza in Roma	300,000	»
39	Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio	250,000	»
40	Pagamento degli arretrati della rendita consolidata 5 per cento da iscriversi a favore di enti morali ecclesiastici	50,000	»
	(Approvato.)	8,582,334	»
	PARTE SECONDA		
	SPESE DI AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE		
	TITOLO I.		
	SPESA ORDINARIA		
	Amministrazione centrale.		
	<i>Ministero.</i>		
41	Personale	2,657,225	»
42	Spese d'ufficio	145,838	»
	(Approvato.)	2,803,063	»
	<i>Corte dei conti.</i>		
43	Personale	1,160,220	»
44	Spese d'ufficio	100,000	»
	(Approvato.)	1,260,220	»

Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari.

72	Personale	1,198,279	78
73	Spese d'ufficio ed indennità fisse	209,673	»
74	Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse	570,986	»
75	Fitto di locali	227,467	»
76	Aggio di esazione ai Contabili	3,700,000	»
77	Spese di coazione e di liti	468,615	»
78	Restituzioni e rimborsi	4,000,000	»
79	Carta bollata, macchine e punzoni	800,000	»
80	Officina per fabbricazione delle carte-valori	600,000	»
81	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali	3,600,000	»
82	Stabilimento metallurgico di Mongiana	25,383	»
83	Stabilimento minerario d'Agordo	700,000	»
84	Stabilimento delle allumiere nella Provincia di Roma	20,000	»
85	Contribuzioni sui beni demaniali	7,333,460	»
	(Approvato.)	23,453,863	78

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del Catasto.

86	Personale degli Ispettori delle Imposte dirette	256,950	»
87	Indennità agli Ispettori per giri d'ufficio	200,604	02
88	Personale degli Agenti delle imposte dirette e del Catasto	2,571,100	»
89	Spese d'ufficio degli Agenti delle Imposte dirette e del Catasto	812,483	69
90	Spese eventuali, indennità, materiale e diverse	132,943	69
91	Fitto di locali	179,527	»
92	Spese diverse occorrenti per servizio della conservazione del Catasto	503,728	»
93	Spese di coazione e di liti	127,812	»
94	Restituzioni e rimborsi	29,741,242	91
	(Approvato.)	34,526,391	31

Servizio del macinato.

95	Personale tecnico	573,760	»
96	Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali	4,244,890	»
97	Aggio di esazione ai Contabili	3,170,670	»
98	Rimborsi e restituzioni di tasse	1,034,200	»
	(Approvato.)	9,023,520	»
	<i>Amministrazione esterna delle Gabelle.</i>		
	<i>Spese comuni ai diversi rami.</i>		
99	Stipendi agli Ispettori superiori ed agli Ispettori e sotto Ispettori delle Gabelle	471,294	»
100	Spese d'ufficio e di giro agli Ispettori e Sottospettori delle Gabelle	164,739	»
101	Soldi ed assegni per personale della Guardia doganale	12,200,000	»
102	Fitto di locali in servizio della Guardia doganale	496,000	»
103	Spese di casermaggio e diverse per la Guardia doganale	830,000	»
104	Costruzione, riparazioni e manutenzione dei piroscafi, e degli altri legni doganali, e sostituzione di quelli che si rendono inservibili	480,000	»
105	Sussidi e remunerazioni alle Guardie doganali, agli operai delle saline ed ai loro superstiti	65,000	»
106	Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agl'impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni	600,000	»
107	Aggio agli Esattori fiscali dei crediti arretrati gabellari nelle Provincie Lombardo-Venete	2,500	»
	(Approvato.)	15,309,533	»
	<i>Dogane.</i>		
108	Personale	3,760,600	»
109	Assegni fissi per spese d'ufficio ed indennità diverse	130,570	»
110	Compensi agli Agenti doganali per servizio notturno e per trasferte	40,000	»

111	Fitto di locali	230,000 »	123	Fitto di locali	190,000 »
112	Spese di materiale e diverse per le Dogane	310,000 »	124	Compra e macinazione dei sali	2,290,000 »
113	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi	700,000 »	125	Trasporto di sali	2,250,000 »
114	Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani	125,000 »	126	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spaccatori all'ingrosso	2,800,000 »
	(Approvato.)		127	Preparazione del sale agrario ed industriale	220,000 »
	Dazio di consumo.		128	Buonificazioni ai salatori di pesci	220,000 »
115	Spese relative alla riscossione del dazio di consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti	600,000 »	129	Spese per l'otturamento delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale	31,000 »
	(Approvato.)			(Approvato.)	10,545,350 »
	Tasse di fabbricazione e di coltivazione.			Spese comuni	
116	Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione e restituzione della tassa per gli alcool esportati	50,000 »	130	Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'ufficio	401,174 »
117	Spese diverse per la riscossione della tassa di coltivazione dei tabacchi in Sicilia	20,000 »	131	Dispacci telegrafici governativi	158,294 »
	(Approvato.)		132	Spese per i trasporti effettuati dalle Società ferroviarie per conto dell'Amministrazione finanziaria	99,472 »
	Sali.		133	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato	303,070 »
118	Stipendi e spese d'ufficio agli impiegati delle saline	97,700 »	134	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	1,526,028 75
119	Paghe agli operai delle saline e spese eventuali diverse	394,729 »	135	Casuali	231,222 »
120	Indennità ai rivenditori dei sali	1,700,000 »		(Approvato.)	2,699,260 75
121	Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali	262,841 »		TITOLO II.	
122	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchimaggio e spese d'ufficio	89,080 »		SPESA STRAORDINARIA	
				<i>Amministrazione del Tesoro.</i>	
			136	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	5,000 »
			137	Assegni di disponibilità	723,700 »
			138	Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse Amministrazioni state soppresse	270,800 »

139	Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi.	484,105	»	
140	Spese straordinarie per l'attuazione della nuova legge di contabilità generale.	62,837	»	
141	Personale straordinario per lavori relativi al debito pubblico.	215,442	»	
142	Spesa per l'aggio sull'oro.	12,330,000	»	72,985
143	Concentramento nella zecca di Milano del servizio della monetazione e della stampa delle medaglie.	32,209	»	
144	Rimborso alla Banca Nazionale di spese ripetibili, a senso del contratto per l'appallo delle Zecche dal 1. gennaio 1862 a tutto dicembre 1873.	215,000	»	56,000
145	Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate.	34,014	»	45,379 01
146	Spesa per ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, argento e ferroso-misto di conio italiano.	600,000	»	503,242 91
147	Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto speciale del Tesoro e reclamate dai creditori.	200,000	»	
148	Garanzia d'interessi ed ammortamento delle obbligazioni della società dei canali <i>Carozzi</i> per gli anni 1866, 1867 e 1868.	1,200,000	»	384,284 67
149	Rimborso delle spese del già dominio di Lombardia anteriori al 31 marzo 1860.	108,556	»	744,524 70
150	Residui passivi delle amministrazioni dei cessati governi.	24,185,321 13	»	99,438 »
150 bis	Aumento ai residui passivi delle amministrazioni dei cessati governi dipendente da sentenze definitive.	(per memoria)	»	458,830 31
151	Rimborso ai comuni della Toscana per effetto della legge di perequazione dell'imposta fondiaria.	86,240	»	611,126 37
152	Trasporto della Capitale da Firenze a Roma (Indennità agli Impiegati dell'Amministrazione centrale) - Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie.	265,426	»	8,005,991 54
				1,665,187 43
				(Approvato.)

*Amministrazione del demanio
e delle tasse.*

153	Acquisti eventuali di stabili.			
153 bis	Rimborso di somme versate dagli Esattori e pagamento d'imposte e sovrimposte ed altre dovute da debitori insolvibili i cui beni sono stati devoluti al Demanio dello Stato (Art. 54 della Legge 20 aprile 1871, n. 192)			
154	Spese per la valutazione dei beni demaniali.			
155	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-Gesuiti ed ex-Liguorini e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati. (Approvato.)			

Amministrazione delle imposte dirette

156	Censimento territoriale (Personale) - Spese fisse			
157	Censimento territoriale (Personale) - Spese variabili			
158	Censimento territoriale (Materiale)			
159	Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati			
160	Impianto del catasto dei fabbricati			
161	Quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati, devoluti alle provincie			
162	Aggio ai Contabili incaricati della riscossione delle Imposte dirette arretrate per l'anno 1872 ed anni precedenti			
162 bis	Aggio ai Contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro. (Approvato.)			

163	<i>Amministrazione del Macinato.</i> Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici - Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato (Approvato.)	516,114 »	
<i>Amministrazione delle gabelle.</i>			
164	Sussidio di un milione di lire al municipio di Venezia per la costruzione di magazzini generali	100,000 »	
165	Spese relative alla vendita a prezzo ridotto delle polveri rimaste nei magazzini quando cessò la privativa.	49,932 »	
166	Lavori di adattamento per riduzione di locali di proprietà privata a magazzini di deposito di sali	20,973 »	
167	Spese diverse di materiale per magazzini dei sali.	70,000 »	
168	Costruzione di Dogane nelle città franche, e sussidi a quei Municipi che costruirono magazzini generali	1,000,000 »	
169	Costruzione di nuove Caserme ed ampliamento di altre ad uso della Guardia Doganale	30,000 »	
169 bis	Nuove costruzioni per l'ingrandimento del magazzino deposito sali in Cervia. (Approvato.)	7,200 »	
		55,459,859 07	
PARTE III.			
ASSE ECCLESIASTICO			
TITOLO I.			
SPESA ORDINARIA			
—			
170	Spese generali d'amministrazione	3,500,000 »	
171	Aggio di esazione ai Contabili	1,800,000 »	
172	Contribuzione fondiaria.	6,825,245 40	
PARTE IV.			
FONDO DI RISERVA			
—			
173	Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026)	4,000,000 »	
174	Fondo per le spese impreviste (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026) (Approvato.)	6,500,000 »	
		10,500,000 »	
173	Oneri e debiti ipotecari afferenti ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	840,000 »	
174	Assegni agli investiti dei benefici di Regio Patronato. (Approvato.)	500,000 »	
		13,465,245 40	
TITOLO II.			
SPESA STRAORDINARIA			
—			
175	Spese inerenti alla vendita dei beni	1,300,000 »	
176	Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi.	1,011,507 »	
177	Spese diverse per l'attuazione delle Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico. (Approvato.)	490,355 »	
		2,801,862 »	

192	Spesa straordinaria per la provvista di casse forti alle Prefetture e Sotto-Prefetture per la custodia dei titoli del Debito Pubblico.	36,927 »
193	Obbligazioni 5, 40 per cento, Decreti 25 luglio e 24 settembre 1859 - Romagne . . .	324,663 »
194	Spese diverse per l'impianto delle Intendenze di Finanza istituite con Regio Decreto 26 settembre 1869, n. 5286 . . .	31,437 70
195	Passività lasciate dal cessato Governo Pontificio . . .	3,872 »
196	Regolazione delle somme versate in conto della imposta prediale delle Provincie Venete e di Mantova con certificati e bollette relative a versamenti fatti in conto del prestito forzoso emesso dal Governo Austro-Ungarico colla legge 25 maggio 1866, e portate a carico dell'Italia a termini della Convenzione A del 6 gennaio 1871, approvata colla legge 23 marzo stesso anno, n. 137.	64,000 »
	(Approvato.)	
	<i>Amministrazione del Demanio e delle Tasse.</i>	
197	Costruzione di edifi complementari al Quirinale e di nuove scuderie reali . . .	350,000 »
198	Spese per l'inventario dei beni della Corona.	52,528 »
199	Indennità aggiudicata ai signori Litta-Visconti-Arese, per mancata esazione dei dazi sopra i porti sui fiumi Po, Ticino e Gravellone	2,320 27
200	Pagamento dei debiti della Casa Borbonica nell'Italia meridionale	262,414 92
201	Acquisto delle tenute di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina assegnate in dotazione alla Corona	29,670 72
202	Cessione del Regio Teatro di Parma	42,300 »
203	Spese per compimento delle nuove fabbriche a Rialto in Venezia	120,971 37
204	Acquisto per parte delle Finanze dello Stato di una casa di proprietà degli eredi Ricci.	693 42
192	Spesa straordinaria per la provvista di casse forti alle Prefetture e Sotto-Prefetture per la custodia dei titoli del Debito Pubblico.	
193	Obbligazioni 5, 40 per cento, Decreti 25 luglio e 24 settembre 1859 - Romagne . . .	
194	Spese diverse per l'impianto delle Intendenze di Finanza istituite con Regio Decreto 26 settembre 1869, n. 5286 . . .	
195	Passività lasciate dal cessato Governo Pontificio	
196	Regolazione delle somme versate in conto della imposta prediale delle Provincie Venete e di Mantova con certificati e bollette relative a versamenti fatti in conto del prestito forzoso emesso dal Governo Austro-Ungarico colla legge 25 maggio 1866, e portate a carico dell'Italia a termini della Convenzione A del 6 gennaio 1871, approvata colla legge 23 marzo stesso anno, n. 137.	
	(Approvato.)	
	<i>Amministrazione del Demanio e delle Tasse.</i>	
197	Costruzione di edifi complementari al Quirinale e di nuove scuderie reali . . .	89 59
198	Spese per l'inventario dei beni della Corona.	
199	Indennità aggiudicata ai signori Litta-Visconti-Arese, per mancata esazione dei dazi sopra i porti sui fiumi Po, Ticino e Gravellone	200,000 »
200	Pagamento dei debiti della Casa Borbonica nell'Italia meridionale	649,329 48
201	Acquisto delle tenute di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina assegnate in dotazione alla Corona	21,616 »
202	Cessione del Regio Teatro di Parma	
203	Spese per compimento delle nuove fabbriche a Rialto in Venezia	
204	Acquisto per parte delle Finanze dello Stato di una casa di proprietà degli eredi Ricci.	3,673 »

Capitoli aggiunti per spese residue dell'anno 1873 e retro, non aperti riferimento con alcuno di quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1874.

Amministrazione del Tesoro.

180	Pagamento al Banco di Sicilia a termini dell'art. 4 della Convenzione 25 gennaio 1872 (Legge 4 maggio 1873, n. 1353)	200,000 »
181	Anticipazione alla Giunta liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico di Roma (Regio Decreto 3 agosto 1873, n. 541)	870,000 »
182	Spese per l'impianto delle tesorerie provinciali nelle provincie Meridionali	11,039 »
183	Spesa straordinaria per la fabbricazione e cambio delle nuove cartelle del consolidato 5 e 3 per cento	210,012 »
184	Spese di bollo sulle cartelle del Consolidato 5 per cento da cedersi per le operazioni di conversione di debiti redimibili	38,340 »
185	Residui relativi agli antichi servizi del Tesoro.	239,753 »
186	Pagamento di arretrati agli Ospedali Toscani in esecuzione della transazione stipulata il 26 gennaio 1871 (3 ^a ed ultima rata)	89 59
188	Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica, ed approvata colla Legge 23 marzo 1871, n. 137.	
189	Restituzione di fondi speciali ai Corpi morali delle Provincie della Venezia e di Mantova a termini dell'articolo 7, lettere B, C, D, E, della Convenzione A, approvata colla Legge 3 marzo 1871, n. 137	200,000 »
190	Amministrazione esterna del Debito Pubblico (Spese residue di Personale e diverse di Ufficio)	649,329 48
191	Spese per il concentramento negli Archivi delle Finanze di quelli delle Direzioni Compartimentali del Debito Pubblico state sop- presse	21,616 »

205	Spese afferenti all'azienda dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni amministrare dal Demanio per conto del fondo per il culto	10,881,043 18
206	Beni delle Prelature e dei Vescovadi in sede vacante in Sicilia	48,048 »
207	Compra dell'Isola di Montecristo	100,000 »
208	Restauro alle volte ed alle pareti della grande aula nel palazzo ducale in Genova	14,250 »
	(Approvato.)	
		17,540,757 07
		43,460 »

Riepilogo

209	Rimborso di compensi fatti dagli Esattori dell'Isola di Sardegna in seguito a rettifiche catastali	80,000 »
210	Restituzioni ai Comuni per effetto della legge 11 agosto 1870, n. 5784 (Allegato O), delle somme riscosse per tassa sulle vetture pubbliche di prima e seconda categoria per gli anni 1867, 1868, 1869 e 1870, dove esistono od hanno la loro sede gli esercenti di vetture	3,331 80
211	Spese diverse residue 1870 e retro per Prestito Nazionale del 28 luglio 1866	435,191 62
212	Spese per l'attivazione dell'estimo riveduto dei terreni, e per l'accertamento della rendita dei fabbricati nella Provincia di Roma. Censimento territoriale dell'Isola del Giglio. Compenso ai Comuni sulla tassa di ricchezza mobile sulla base dei ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870	5,409 » 12,000 »
	(Approvato.)	
		252,162 »

Amministrazione delle Gabelle.

215	Spese residue del 1871 e retro, e dei diversi rami gabellari	1,517,950 »
216	Spese per le costruzioni, le espropriazioni, i lavori ed acquisti occorrenti per sistemare il servizio doganale a Venezia	382,261 »

Spesa ordinaria

Debito consolidato	347,197,423 21
Rendita per la Santa Sede	12,900,000 »
Debito redimibile	100,363,105 43
Debito variabile	108,638,921 45
Debito vitalizio	63,189,281 »
Dotazioni	15,479,132 74

Rimborso di prestiti.

Titoli da acquistarsi a contanti	82,252,081 99
Titoli da riceverli in pagamento	29,855,800 »

(Approvato.)

759,875,745 82

TITOLO II. — Spesa straordinaria

8,582,334 »

Totale della parte I

768,458,079 82

(Approvato.)

PARTE II. — SPESE D'AMMINISTRAZIONE E PRIVATIVE.

Amministrazione centrale.

Ministero delle Finanze	2,803,063	»
Corte dei Conti	1,260,220	»
Tesoreria Centrale	25,000	»
Direzione Generale del Debito pubblico	715,700	»
Spese di generale servizio	1,119,590	»

Servizi speciali ed Amministrazioni esterne.

Intendenze di finanza	7,471,790	»
Contenzioso finanziario	264,048	»
Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi	62,950	»
Amministrazione del Lotto	6,757,660	91
Amministrazione } Servizio del Tesoro	838,804	»
esterna		
del Tesoro } Regie Zecche e monetazione	118,010	»
Amministrazione esterna del Demanio e delle Tasse sugli affari	23,453,863	78
Amministrazione esterna delle Imposte dirette e del Catasto	34,526,391	31
Servizio del macinato	9,023,520	»
Spese comuni ai diversi rami	15,309,533	»
Dogane	5,296,170	»
Dazio-consumo	600,000	»
Tasse di fabbricazione e coltivarazione	70,000	»
Sali	10,545,350	»
Spese comuni per l'Amministrazione finanziaria.	2,699,260	75

TITOLO I. — Spesa straordinaria	122,960,924	75
Capitoli aggiunti per residui 1873 e retro	55,459,859	07
Totale della parte II	17,540,757	07
	195,961,540	89

(Approvato.)

PARTE III. — ASSE ECCLESIASTICO.

TITOLO I. — Spesa ordinaria	13,465,245	40
TITOLO II. — Spesa straordinaria	2,801,862	»
Totale della parte III	16,267,107	40

(Approvato.)

PARTE IV. — FONDO DI RISERVA.

Fondo di riserva	10,500,000	»
----------------------------	------------	---

(Approvato.)

RIASSUNTO.

PARTE I. — Debito pubblico, guarentigie e dotazioni	768,458,079	82
» II. — Spese d'amministrazione e private	195,961,540	89
» III. — Asse ecclesiastico	16,267,107	40
» IV. — Fondo di riserva	10,500,000	»
Totale	991,186,728	11

PRESIDENTE. Chi approva la cifra portata da questo riassunto, si alzi.

(Approvato.)

Si passa ora alla discussione del bilancio del

MINISTERO DI GRAZIA, GIUSTIZIA E DEICULTI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Amministrazione centrale.

1 Ministero (Personale)	456,900	»
2 Ministero (Spese d'ufficio)	48,995	»
Totale della parte I	505,895	»

(Approvato.)

<i>Amministrazione giudiziaria.</i>		
3	Magistrate giudiziarie (Personale)	20,250,000 »
4	Magistrate giudiziarie (Spese d' ufficio)	893,500 »
5	Archivi (Personale)	310,150 »
6	Archivi (Spese d' ufficio)	49,300 »
7	Archivi (Spese variabili)	16,820 »
8	Spese di giustizia.	6,050,000 »
9	Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali.	25,340 »
10	Pigioni	105,000 »
11	Riparazioni.	105,550 »
12	Spese di viaggio, di tramutamento	140,000 »
	(Approvato.)	<u>27,945,660 »</u>
<i>Culti.</i>		
13	Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi).	252,430 28
14	Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Spese variabili)	278,790 »
15	Assegni di culto nella provincia di Roma	30,362 »
	(Approvato.)	<u>561,582 28</u>
<i>Spese diverse e comuni.</i>		
16	Spese postali.	12,800 »
17	Dispacci telegrafici governativi.	42,930 »
18	Sussidi a vedove ed a famiglie d' impiegati dipendenti dall'amministrazione	105,500 »
19	Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	148,141 03
20	Casuali	53,000 »
	(Approvato.)	<u>362,371 03</u>
TITOLO II.		
<i>SPESA STRAORDINARIA.</i>		
21	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	242,850 »
22	Assegni di disponibilità.	410,540 »
23	Sussidi alle Cancellerie giudiziarie ed agli uscieri in mancanza di proventi e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge.	170,300 »
23bis	Aumento di Funzionari giudiziarj di alcune Corti d'Appello e Tribunali, ed istituzione di nuove Preture	100,400 »
24	Assegno per la riedificazione della basilica Ostiense	453,535 »
25	Assegno per lavori alla chiesa di Santa Maria di Trastevere in Roma	21,500 »
25bis	Quota di concorso al Comune di Bologna per la provvista di un palazzo di giustizia.	26,000 »
25ter	Rimborso al Municipio di Catania di spese anticipate per l'impianto della Corte di appello	26,664 »
	(Approvato.)	
<i>Capitoli aggiunti per spese residue 1873 e retro non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello Stato di prima previsione pel 1874.</i>		
26	Fondo per restauri straordinari ad alcune chiese di regio patronato	423,900 »
27	Lavori supplementari ai locali della Corte d'appello in Roma.	30,000 »
28	Riparazioni alla Corte d'appello e Procura generale di Catanzaro	5,165 »
29	Lavori ai locali per la Sezione III della Corte d'appello in Venezia.	20,000 »
30	Congruè	8,338 »
31	Indennità di decime.	8,224 »
32	Assegni diversi di culto	19,770 »
33	Spese sul fondo di spogli e sedi vacanti in Sicilia	38,190 »
34	Costruzione di edifici sacri.	34,218 60
35	Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le provincie Toscane.	234 »
36	Resti passivi dell'anno 1867 e precedenti per le provincie Venete e di Mantova	41,112 »

4	Indennità diverse, viaggi e missioni	698,484 60
5	Spese d'ufficio del Ministero	74,244 24
6	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	37,500 »
7	Spese segrete	100,000 »
8	Spese dragomannali	259,268 69
9	Spese di posta, telegrammi e trasporti	258,336 71
10	Sovvenzioni	369,114 34
11	Provvigioni	24,662 41
12	Casuali	149,846 28
	(Approvato.)	
	TITOLO II.	5,874,774 84

SPESA STRAORDINARIA

13	Assegni provvisori e d'aspettativa	23,562 72
14	Indennità ai regi agenti all'estero par spese di cambio	90,215 »
15	Indennità straordinaria alla regia legazione al Giappone	10,000 »
	(Approvato.)	
	Capitolo aggiunto per spese residue 1873 e retro non avente riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato di 1^a previsione pel 1874.	123,777 72

16	Trasporto della capitale da Firenze a Roma. (Indennità agl'impiegati dell'Amministra- zione centrale) — Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie	4,375 90
	(Approvato.)	
		128,153 62

RIEPILOGO

TITOLO I. — Spesa ordinaria	5,874,774 84
TITOLO II. — Spesa straordinaria	128,153 62
TOTALE	6,002,928 46

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, voglia alzarsi.
(Approvato.)

37	Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le provincie napoletane e siciliane	9,794 »
38	Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agl'impiegati dell'amministra- zione centrale) — Spese per l'adattamento di mobili ed altre accessorie	1,000 »
39	Spese straordinarie alla chiesa di Sant'An- drea in Mantova	27,638 »
40	Assegnamento straordinario a favore del Col- legio Italo-Greco di Sant'Adriano in Calabria (Approvato.)	51,000 »

Riepilogo

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Amministrazione centrale	505,895 »
Amministrazione giudiziaria	27,945,660 »
Culti	561,582 28
Spese diverse e comuni	362,371 03
TITOLO II. — Spesa straordinaria	29,375,508 31
	1,770,172 60

TOTALE GENERALE 31,145,680 91

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, sorga.
(Approvato.)

Viene ora in discussione il bilancio del

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

1	Stipendi del personale del Ministero	221,950 66
2	Stipendi del personale all'estero	842,133 81
3	Assegni del personale all'estero	2,839,233 10

TURNATA DELL'11 GIUGNO 1874

PRESIDENTE. Ora si passa allo spoglio dei voti. Domani se il Senato acconsente, si terrà seduta pubblica alle ore una e mezza. Prego i signori Senatori ad esser sollecitati ad intervenire.

Il risultato della votazione è il seguente:
Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste dell'anno 1873:

Votanti	71
Favorevoli	69
Contrari	2

(Il Senato adotta.)

Maggiore spesa occorrente al compimento della ferrovia Asciano-Grosseto, al servizio di obbligazioni ed al pagamento d'imposta di ricchezza mobile:

Votanti	71
Favorevoli	65
Contrari	6

(Il Senato adotta.)

Convenzione postale addizionale colla Francia:

Votanti	71
Favorevoli	68
Contrari	3

(Il Senato adotta.)

Disposizioni relative alla tassa sui redditi di ricchezza mobile:

Votanti	71
Favorevoli	50
Contrari	20
Astenuti	1

(Il Senato adotta.)

Modificazioni alla legge 28 luglio 1861 sui pesi e misure:

Votanti	71
Favorevoli	66
Contrari	5

(Il Senato adotta.)

Cassa militare:

Votanti	71
Favorevoli	69
Contrari	2

(Il Senato adotta.)

Domani dunque si terrà seduta alle ore 1 1/2 per la continuazione dell'ordine del giorno. La seduta è sciolta (ore 5 3/4).